



**CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
PROCURA GENERALE DI PERUGIA**



INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2022

UFFICI REQUIRENTI

PROCURA GENERALE presso la CORTE di APPELLO

relazione redatta dal Procuratore Generale dott. Sergio Sottani

Saluti e ringraziamenti. Prima di esporre le considerazioni sullo stato della giustizia nel distretto umbro, molto sinteticamente² riferite nell'intervento orale in occasione della cerimonia inaugurale, ci si permette di rivolgere un pensiero particolare alla popolazione della regione che, colpita dal sisma del 2016, è ancora lontana dalle proprie abitazioni ed a quella che ha subito un lutto a causa della crisi epidemica.

Un commosso pensiero va rivolto al collega Dario Razzi, che ci ha abbandonato dopo una dolorosa malattia nell'autunno del 2020. Un pensiero di vicinanza che va esteso a tutti i familiari ed amici di magistrati, avvocati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria che ci hanno lasciato in quest'ultimo anno.

Ciò premesso e considerato che si tratta del mio primo intervento da Procuratore Generale perugino, con grande piacere ringrazio il collega Claudio Cicchella che nella non facile veste di reggente ha egregiamente diretto l'Ufficio per circa un anno, dopo la cessazione dall'Ordine Giudiziario per raggiunti limiti di età dell'autorevole predecessore Fausto Cardella.

Un sincero ringraziamento che intendo estendere ai colleghi magistrati Paolo Barlucchi e Tiziana Cugini, alla Dirigente amministrativa Luisa Lucia Marsella, ed al personale amministrativo e di polizia giudiziaria della Procura Generale di Perugia, con i quali quotidianamente insieme si cerca di migliorare il servizio.

Analogo sentimento di vicinanza mi sento di estendere ai Procuratori del distretto, con i quali si è instaurato un dialogo fruttuoso e costante e delle cui riflessioni ho attinto per questa relazione, in particolare coi colleghi Raffaele Cantone, il cui unanime meritato prestigio costituisce una preziosa risorsa per la impegnativa direzione della procura distrettuale, Alberto Liguori ed Alessandro Cannevale, i quali in forza della loro pregevole pregressa esperienza riescono a valorizzare due impegnative procure circondariali.

Un ringraziamento ai tre Rid ed in specie al requirente penale Paolo Abbritti, di recente nomina ma che già ha dato particolare impulso all'innovazione informatica del distretto e che ha fatto parte in passato della STO (Struttura Tecnica per l'Organizzazione) del CSM ed è tuttora componente del Gruppo Penale presso il DGSIA, alla collega addetta alla Formazione distrettuale Michela Petrini, sempre attiva pur in regime di proroga, al magistrato distrettuale Andrea Claudiani, per la totale disponibilità offerta ad ausilio delle Procure, così come un ringraziamento per il lavoro svolto in via a tutti i magistrati requirenti del distretto, ai membri del Consiglio Giudiziario, al Dirigente amministrativo della Procura perugina, che ha preso possesso dell'ufficio da circa un anno, oltre che al personale amministrativo e di polizia giudiziaria degli uffici requirenti del distretto.

² Questa relazione viene consegnata per la stampa in data 29 dicembre 2021; il testo è rinvenibile nel sito della Procura Generale di Perugia all'indirizzo <https://pg-perugia.giustizia.it>, unitamente a grafici statistici, alla sua presentazione visiva ed ad un separato elenco coi principali processi e procedimenti trattati dalle Procure del distretto nel periodo in riferimento.

Non posso inoltre sottrarmi da un ringraziamento particolare al Presidente della Corte d'appello di Perugia Mario Vincenzo D'Aprile, per l'efficienza manifestata nella guida del distretto.

In generale, questa è l'occasione propizia per condividere anche con tutti i giudici, i magistrati onorari ed il personale amministrativo del distretto, l'augurio che lo sforzo collettivo serva a raccogliere e superare l'impegnativa sfida del nuovo anno giudiziario. Nonostante gli enormi problemi che la giustizia umbra si trascina da anni, ulteriormente acuiti dalla crisi pandemica, grazie allo sforzo congiunto della stragrande maggioranza dei magistrati, togati ed onorari, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria si è riusciti a garantire un servizio fondamentale per la tenuta democratica del Paese.

Con la consapevolezza che qualsiasi decisione organizzativa impone il confronto con l'avvocatura, che non è una mera utente, ancorché qualificata, ma rappresenta un vero e proprio protagonista del sistema, per cui le differenze, inevitabili rispetto alle posizioni della magistratura, non siano utilizzate per erigere muri ma servano a realizzare ponti per un percorso comune, così come fattivamente conseguito in questo distretto umbro, grazie al costante fruttuoso dialogo coi Presidenti degli Ordini degli Avvocati e delle Camere Penali.

Un sentito ringraziamento alle forze di polizia per il loro sforzo congiunto di controllo del territorio in un'ottica di sicurezza partecipata, come tale condivisa con gli operatori del sociale, le scuole, le imprese, i cittadini e le istituzioni.

Da ultimo un saluto ed un ringraziamento agli organi di informazione per la loro attenta ed essenziale attività di controllo e di comunicazione della complessa attività giudiziaria, che non si limita alla cronaca dei procedimenti penali.

Pandemia. Dal febbraio del 2020 le nostre vite sono state radicalmente modificate da una pandemia tanto inaspettata, pur se non del tutto imprevedibile, quanto devastante per gli effetti economici, sociali, psicologici ed antropologici.

Lo stesso diritto ha adottato risposte normative, emergenziali, prima, e strutturali, poi, indotte dalla crisi epidemica.

Ormai, purtroppo, il coronavirus con le sue varianti costituisce una presenza endemica nella nostra vita quotidiana e rappresenta la principale fonte di preoccupazione per evitarne la malattia da Covid19.

Appare evidente come la cura collettiva, pur doverosa, non possa peraltro essere un perenne gesto immunologico di chiusura dal sociale, ma la guarigione impone l'ideazione di un nuovo senso di comunità, che superi il concetto di sangue e territorio per fondarsi sui valori della solidarietà e dell'uguaglianza. L'esigenza immunitaria³ è diventata il punto d'incrocio di tutti i linguaggi biologici, giuridici, politici, economici. Riguarda insieme il corpo individuale e il corpo collettivo, il corpo sociale e il corpo informatico, tutti in difesa contro i virus di vario genere che li attaccano o sembrano attaccarli. In questo modo l'equilibrio tra *communitas* e *immunitas* sembra spezzarsi a favore di quest'ultima.

Per suo conto, il diritto è stato rappresentato⁴ come sottosistema di immunizzazione in quanto l'immunità si pone all'incrocio tra vita e diritto: nel suo paradigma stanno inclusi sia l'effetto conservativo che quello distruttivo, poiché, l'immunità, pur necessaria a proteggere la nostra vita, se portata oltre una certa soglia, finisce per negarla, riducendo la vita alla sua nuda falda biologica. In questo senso il diritto diviene il sistema immunitario della società: non serve a correggere errori, ma ad attenuare i rischi strutturali. La logica immunitaria come forma specifica della modernizzazione.

Misure di protezione. Richiamata quindi l'estrema rilevanza del diritto nella fase storica che stiamo vivendo, l'esigenza immunitaria ha imposto degli interventi concreti nella quotidiana attività giudiziaria. Per quanto riguarda le misure di protezione nei luoghi di lavoro del distretto, rispetto all'anno 2020, l'ormai raggiunta consuetudine al rispetto dei principi del "*distanziamento sociale*" accompagnata da una possibilità ampia, garantita dalla legislazione emergenziale, di utilizzo degli

³ Per la distinzione tra comunità ed immunità si è debitori delle riflessioni del filosofo Roberto Esposito.

⁴ Si pensi alla teoria di Niklas Luhmann, uno dei massimi sociologi del secolo scorso.

strumenti informatici per il compimento di una serie di atti ed attività ha attenuato significativamente gli indiscutibili effetti negativi.

Inoltre dal settembre 2021⁵ si è individuato nel Procuratore Generale il responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, tenuto a verificare il rispetto, anche avvalendosi di delegati, delle prescrizioni in tema di certificazione verde Covid19. Questo Procuratore Generale ha svolto il compito con la delega ai Procuratori del distretto e di concerto con i dirigenti degli uffici giudicanti.

Le misure adottate dalla Procura perugina in tema di prevenzione della diffusione del virus, hanno consentito, anche nel periodo febbraio-marzo 2021, quando a Perugia la diffusione delle nuove varianti del virus ha cagionato un significativo aumento del numero dei contagiati, anche fra i magistrati ed il personale amministrativo dell'Ufficio, di non creare disservizi né nei rapporti con l'utenza né in quelli ordinari con l'avvocatura e la polizia giudiziaria; l'Ufficio di Procura non è mai stato chiuso al pubblico se non per brevissimo tempo e solo per effettuare i necessari interventi di disinfezione.

Attraverso l'impiego della posta elettronica certificata sia per la ricezione di richieste sia l'invio degli esiti delle medesime, si è riusciti, almeno in parte, a ridurre l'accesso "fisico" del pubblico agli sportelli.

La Procura di Perugia, durante il periodo della prima fase dell'emergenza è stata individuata fra quelle oggetto della sperimentazione del portale informatico, in materia di deposito di atti e documenti attraverso strumenti informatici.

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria non ha inciso in maniera negativa sullo sviluppo e la conseguente chiusura delle indagini preliminari; i dati statistici evidenziano, infatti, come l'ufficio sia riuscito sostanzialmente ad esaurire un numero di procedimenti quasi pari a quelli in ingresso.

Nell'anno 2020, durante la prima fase di pandemia, le udienze avevano avuto un blocco pressoché totale nel periodo marzo – maggio 2020; quella situazione non si è più verificata con la seconda fase della pandemia e le udienze hanno ripreso un loro andamento quasi normale, tenendo conto, però, che le esigenze del c.d. *distanziamento sociale* hanno imposto trattazioni scaglionate ed istruttorie dibattimentali contingentate, a causa delle dimensioni del tutto insufficienti degli spazi del Tribunale di Perugia.

Il Procuratore di Terni ha, per suo conto, rappresentato come l'emergenza epidemiologica abbia costretto anche gli uffici giudiziari ad adottare misure organizzative per ridurre al minimo le occasioni di contagio. Alle varie fasi, scandite da decretazioni d'urgenza, sono seguite numerose misure organizzative che l'ufficio ha dovuto adottare nel tentativo di garantire un presidio minimo per i servizi aventi carattere di indifferibilità alternando, a rotazione, personale che ha operato in presenza fisica e personale in regime di *smart working*.

Per quel che riguarda lo specifico impatto della crisi pandemica a Spoleto, la concomitanza di contagi e quarantene, che ha colpito un organico già di per sé ridotto ed inadeguato, ha causato nel mese di novembre 2020, per alcuni giorni, una situazione di emergenza nella quale è stato possibile garantire solo i servizi essenziali.

Estremamente limitato è stato il ricorso allo *smart-working*, anche se sono stati accolti tutti i progetti presentati dai dipendenti, purché minimamente dettagliati.

Ripresa. Il bilancio dell'attività giudiziaria svolta deve necessariamente proiettarsi sugli strumenti esistenti e sulle risorse messe a disposizione per rendere possibile il perseguimento, in questo distretto, dell'ambizioso obiettivo nazionale di ripresa, non altrimenti eludibile, particolarmente impegnativo in quanto il sistema giustizia soffre di croniche disfunzioni, di molto anteriori allo scoppio della crisi sanitaria.

⁵ D. L. 21 settembre 2021 n. 127, convertito con modificazioni nella legge 19 novembre 2021 n. 165, contenente "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

La pandemia ha colpito un servizio, quello di giustizia, già di per sé gravemente malato, per cui la ripartenza deve costituire occasione di cambiamento e di proiezione verso un futuro comunque diverso dal passato, per realizzare il precetto costituzionale del giusto processo e risolvere l'endemica patologia della sua eccessiva durata.

L'anno che stiamo per affrontare è caratterizzato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza⁶, ormai noto con l'acronimo PNRR, che stanziava corposi finanziamenti, che vanno ad aggiungersi alle risorse stanziare in via ordinaria nelle ultime leggi di bilancio, condizionati peraltro al raggiungimento di stringenti obiettivi, rappresentati dall'abbattimento⁷ dell'arretrato ed alla conseguente riduzione dei tempi del processo. Sono previste inoltre assunzioni straordinarie e temporanee di personale amministrativo⁸.

A questa onerosa incombenza la magistratura, che non è il solo soggetto dell'organizzazione giudiziaria ma che indubbiamente ne rappresenta la parte con maggiore visibilità, si presenta in una delle sue più acute crisi di credibilità ed autorevolezza, cagionata anche, seppur non esclusivamente, dal fosco scenario evocato dalla pubblicazione a fine maggio 2019 di notizie, con ampie citazioni di intercettazione, su un'indagine condotta proprio dalla Procura perugina nei confronti di magistrati del distretto laziale. Riservata alle sedi competenti ogni valutazione di natura penale o disciplinare, la rappresentazione mediatica ha raffigurato l'organo di autogoverno della magistratura come preda di interessi personali e dominato da camarille. Successivamente, nella primavera del 2020, si è registrata una seconda ondata mediatica, costituita dalla massiva indiscriminata diffusione negli organi di informazione di messaggi di conversazioni private, acquisite sempre nella stessa indagine. Tutto ciò ha contribuito ad alimentare il dibattito sulla necessità di una palingenesi deontologica della magistratura oltre che di una riforma strutturale del suo organo di autogoverno.

In definitiva, l'anno che sta per iniziare pone di fronte il compito arduo, perché le criticità sono endemiche, ma affascinante, per la svolta epocale che si vorrebbe perseguire, del recupero di fiducia nella magistratura e di credibilità del servizio giustizia.

Il che significa, nello specifico per il nostro distretto, utilizzare i fondi del PNRR per affrontare sia la questione dell'edilizia giudiziaria, che presenta gravi problemi soprattutto con riferimento agli uffici di primo grado perugino, sia l'organizzazione degli uffici giudiziari, molti dei quali negli anni trascorsi, ben prima delle attuali dirigenze, hanno accumulato inaccettabili ritardi od hanno manifestato incomprensibili inerzie, di cui qui ci si limita a riconoscerne il fenomeno, per provare ad indicare possibili soluzioni, riservandosi eventualmente in altro momento l'approfondita individuazione delle cause.

Per quanto riguarda i profili squisitamente processuali, dal 19 ottobre 2021 è entrata in vigore la prima parte della riforma del diritto processuale penale⁹, così come sono state varate la riforma del processo civile¹⁰ e della procedura concorsuale¹¹.

⁶ Le disposizioni contenute nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ormai a tutti noto come PNRR, che riguardano il servizio giudiziario, sono contenute essenzialmente nella legge 6 agosto 2021 n. 113 e nei successivi decreti ministeriali che danno in pratica avvio alle procedure di reclutamento degli addetti all'Ufficio del Processo e prevedono l'immissione temporanea in servizio, a tempo determinato, di personale amministrativo presso i soli uffici giudicanti.

⁷ Diminuzione nel 2026 del 90% dell'arretrato civile esistente al 2019 in tutti e tre i gradi di giudizio ed una riduzione complessiva della durata del 40% e del 25% per il penale primo e secondo grado, sempre rispetto al 2019.

⁸ Reclutamento di 16.500 unità destinate all'Ufficio per il processo (U.P.P.) previsto dall'art. 11 del d.l. n. 80 del 2021.

⁹ Legge 27 settembre 2021, n. 134 contenente la "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

¹⁰ Legge 26 novembre 2021, n. 206 recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di

Tra le novità più significative quelle sulla modifica del regime della prescrizione dei reati nonché sull'improcedibilità del giudizio d'appello, dirette, nelle intenzioni del legislatore, a risolvere l'eccessiva durata dei processi penali. In tema, non può non evidenziarsi come nel distretto umbro le decisioni di primo grado, segnatamente dei Tribunali perugino e spoletino, presentano un'allarmante percentuale di pronunzie di non doversi procedere per essersi il reato estinto per avvenuta prescrizione, anche per reati e procedimenti di notevole allarme sociale. Motivo per cui la percentuale non particolarmente alta di prescrizioni in grado di appello non può tranquillizzare, in quanto nel distretto umbro è troppo elevata la prescrizione dei reati nella fase anteriore.

Infine, sotto il profilo deontologico il Consiglio Giudiziario perugino deve adempiere all'onere di verificare con puntuale precisione il rispetto da parte dei dirigenti giudiziari dei loro compiti, così come quello di valutare con il dovuto rigore la professionalità dei magistrati del distretto. Proprio nella direzione di massima trasparenza su tali valutazioni, a parere di questo Procuratore Generale, va accolta con favore la proposta normativa, in gestazione ed in fase di ultimazione nell'ambito della riforma dell'ordinamento giudiziario, per la più ampia partecipazione cognitiva della componente laica del Consiglio Giudiziario, con esclusione limitata alla sola fase deliberativa.

Edilizia giudiziaria. Gli spazi giudiziari, da sempre troppo angusti, costituiscono la rappresentazione immediata e visiva dell'amministrazione della giustizia. Nello scorso novembre la Camera Penale perugina ha indetto due giornate di astensione dall'attività giudiziaria proprio per denunciare lo stato di degrado e di fatiscenza delle aule giudiziaria dove quotidianamente si celebrano i dibattimenti penali di primo grado. Al di là ogni individuale valutazione sull'opportunità della modalità adottata per manifestare la protesta, rimane invece la piena condivisione della denuncia dello stato dell'edilizia giudiziaria nel capoluogo umbro. Nonostante il meritorio sforzo che è stato realizzato dalla Presidente del Tribunale distrettuale per il reperimento della struttura presso l'Istituto scolastico "Capitini" per la celebrazione di alcuni dibattimenti, a Perugia è tuttora irrisolto il problema dell'individuazione di un edificio dove collocare gli uffici giudiziari, soprattutto di primo grado. L'*auditorium* è stato proficuamente utilizzato nel corso dell'anno per alcune udienze preliminari e dibattimentali di procedimenti di particolare rilevanza e con numerosi imputati. La necessità di contingentamento del numero dei processi, anche in ragione della carenza di aule, ha inevitabilmente avuto quale effetto quello di aggravare ancor di più il carico del Tribunale con rischi sempre maggiori di ulteriori e maggiori declaratorie di prescrizione in primo grado.

In questo senso è assolutamente necessario approfittare degli interventi straordinari previsti dal PNRR, con l'istituzione dell'Ufficio del Processo, per ridurre le pendenze davvero notevoli del tribunale ed in questa prospettiva si rende necessario un nuovo protocollo organizzativo fra Tribunale e Procura che superi quello precedente del 2018, che non ha dato i frutti auspicati.

Della questione si è discusso anche nell'incontro distrettuale organizzato nel settembre del 2021 da questo Procuratore Generale e dal Presidente della Corte di Appello, che ha coinvolto di dirigenti giudiziari di tutti gli uffici del distretto.

Sarebbe auspicabile, così come segnalato da questo Procuratore Generale nella Conferenza permanente, che la individuazione di un nuovo edificio giudiziario possa rappresentare l'occasione per realizzare una "*cittadella giudiziaria*" che rappresenti un momento di coinvolgimento delle

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata".

¹¹ Legge 21.10.2021 n. 147 (Gazz. Uff. 23.10.2021, n. 254) è stato convertito il D.L. 24.07.2021 n. 118, che prevede misure urgenti in materia di crisi d'impresa e risanamento aziendale. La legge ha introdotto non solo il nuovo strumento della "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa" diretto a cogliere le situazioni di probabile insolvenza in cui possono venirsi a trovare gli imprenditori, Si è anche disposto il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del D.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) ed il differimento al 31.12.2023 dell'applicazione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

migliori risorse professionali della città, tale da rappresentare un segnale di crescita culturale e di arricchimento dell'estetica urbanistica, in un'ottica progettuale eco compatibile e tecnologicamente avanzata. Un edificio dotato di strutture fruibili anche dall'esterno, quali ad esempio una biblioteca multimediale ed un'aula convegni.

Sotto questo profilo va lodato il lavoro comune delle istituzioni locali, dell'avvocatura e della magistratura per cercare di sollecitare, così come avvenuto incessantemente anche nell'ultimo semestre dell'anno 2021, l'inizio dei lavori. Si confida che le risorse del PNRR, appositamente destinate per l'avvio di tale progetto, possano costituire il tangibile segno della realizzazione di un "parco giudiziario" all'interno del centro storico perugino, così come ipotizzato dai rappresentanti degli enti locali.

Con riferimento alle strutture giudiziarie è proseguita l'attività di vigilanza e monitoraggio da parte di questa Procura Generale delle condizioni di sicurezza per l'accesso agli edifici giudiziari del distretto.

Ufficio del processo. Per quanto riguarda l'iniezione di risorse umane, che nel nostro distretto prevede l'assunzione di 107¹² addetti per l'Ufficio per il processo, va naturalmente accolto con favore tale contributo, che si inserisce sulla scia del ripristino di nuovi ingressi nel settore giustizia, iniziato nel gennaio 2018 dopo un ventennio di blocco delle assunzioni e di riduzione delle piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari.

Tale incremento, anche se limitato nel tempo, interviene in un settore della pubblica amministrazione, che proprio per l'inerzia legislativa e ministeriale di un ventennio, sconta una cronica carenza di personale amministrativo anche in questo distretto¹³, in quanto i nuovi ingressi, fino ad ora, hanno a mala pena coperto i vuoti determinati dai pensionamenti nel frattempo intervenuti.

La scelta legislativa per l'ufficio del processo è stata quella di assumere personale amministrativo solo per gli uffici giudicanti e per la Procura Generale della Cassazione, senza alcun innesto per le Procure di primo grado e per le Procure generali in Corte d'appello. Ciò non tiene conto del carattere necessariamente lineare del processo penale, in cui l'esito finale del giudizio in Cassazione risente inevitabilmente della capacità di dialogo e del flusso di affari in linea orizzontale, tra gli uffici frontalieri di primo e secondo grado, cioè tra le Procure, di primo grado e Generali con i rispettivi Tribunali e Corti d'appello, oltre che in linea verticale, tra gli uffici circondariali e quelli distrettuali.

Anche nel nostro distretto la prassi giudiziaria ha dimostrato che ove il dialogo funziona, i risultati sono evidenti in quanto la capacità di gestione e smaltimento del flusso degli affari non può essere rimessa al singolo ufficio giudiziario ma è condizionata dai reciproci rapporti e dalle rispettive interrelazioni.

La mancata assunzione di personale negli uffici requirenti è inoltre inaccettabile solo che si consideri come nell'immediato futuro dovrebbe, auspicabilmente, aumentare il numero di pronunzie, in ragione dell'obiettivo di smaltire l'arretrato. Con l'ovvia conseguenza dell'aumento delle procedure di esecuzione e, per l'effetto, di un sovraccarico di lavoro per gli uffici requirenti, che sono gli organi deputati all'esecuzione delle pronunzie giudiziali.

Ancor più incomprensibile è la mancata assunzione di personale proprio per le Procure Generali in Corte d'appello nelle quali il flusso di procedimenti dovrebbe aumentare per il presumibile incremento sia delle esecuzioni, per le ragioni appena enunciate, sia delle impugnazioni, in conseguenza del maggior numero di decisioni in primo grado, sia del carico di udienze, in conseguenza del loro aumento per evitare il nuovo istituto dell'improcedibilità in appello, sia delle

¹² 29 in Corte d'appello; 39 nel Tribunale di Perugia, 23 nel Tribunale di Spoleto e 16 per il Tribunale di Terni

¹³ Le coperture dell'organico amministrativo sono pari a 20 su 24 per la Procura Generale; 58 su 64 per la Procura di Perugia; 15 su 16 per la Procura di Spoleto; 37 su 40 per la Procura di Terni; risulta completo l'organico della Procura per i Minorenni.

procedure di concordato sui motivi di appello, il cui effetto deflattivo si è inteso incrementare con la previsione legislativa che ha eliminato le preclusioni oggettive all'utilizzo dell'istituto.

Nello spirito di leale collaborazione istituzionale che caratterizza i rapporti tra la Corte d'Appello e questa Procura Generale, quest'ufficio ha offerto, anche anticipando le specifiche indicazioni ministeriali¹⁴, la disponibilità su alcuni puntuali temi, per contribuire alla razionale ed efficiente utilizzazione del personale di prossima assunzione, allo scopo di prospettare ed individuare congiuntamente le soluzioni organizzative idonee a contribuire al perseguimento degli obiettivi del PNRR nel settore giustizia ed in particolare:

- c.d. *spoglio* delle nuove iscrizioni in appello, per consentire l'efficace utilizzo del disposto dell'art. 599bis c.p.p. oltre che per evitare casi di improcedibilità in appello per avvenuto decorso del termine di legge;
- creazione della banca dati giurisprudenziale distrettuale, per agevolare l'uniforme esercizio dell'azione penale da parte degli uffici requirenti;
- trasmissione telematica delle note di discussione oltre delle produzioni di parte, che avvengono fuori udienza;
- trasmissione digitale degli atti;
- snellimento delle forme e velocizzazione dei tempi di trasmissione degli atti in sede esecutiva, con particolare riferimento al recupero delle spese di giustizia.

L'organizzazione impone decisioni tendenzialmente centralizzate, a livello apicale, nazionale e regionale, dunque non affidate al solo singolo ufficio territoriale, e frutto di una concertazione non limitata esclusivamente ai dirigenti giudiziari ed amministrativi, ma che coinvolga tutti i protagonisti del sistema, a cominciare dall'Ordine degli avvocati, e richieda il parere qualificato di competenze professionali, diverse e differenti da quelle meramente giuridiche.

La tendenza legislativa, confermata col PNRR, ad utilizzare personale precario per risolvere i problemi di organico del personale amministrativo nel settore della giustizia si pone in insanabile contrasto con la necessità di ragionare in termini progettuali per affrontare la crisi della lunghezza dei processi, determinata essenzialmente dalla formazione di un arretrato nei decenni precedenti.

Appare chiaro inoltre come il personale a tempo determinato non possa essere utilizzato per turare le falle o rabberciare una coperta corta, ma debba essere incardinato nell'ambito di scelte organizzative a medio termine, con obiettivi periodici, prefissati e raggiungibili, da monitorare costantemente. Come ormai dovrebbe essere riconosciuto da tutti, la decisione deliberativa che viene resa pubblica non è solo l'opzione discrezionale del singolo giudice, fagocitatore del diritto nel caso di specie, ma il frutto organizzato di un lavoro collettivo.

Il progetto europeo della *Next Generation*, in cui si inseriscono gli interventi del *recovery fund*, comporta un'esposizione debitoria delle finanze pubbliche a cui deve necessariamente corrispondere la realizzazione di un assetto statale in cui la giustizia, al pari della sanità e dell'istruzione, costituiscano, secondo i dettami costituzionali, i settori in cui il servizio pubblico deve funzionare, al fine di caratterizzare in senso egualitario e solidaristico la società.

La ristrutturazione dello Stato, conseguente alla auspicata rinascita dopo la crisi pandemica non può essere attenta solo agli indicatori economici del prodotto interno lordo, ma deve valorizzare il compito della giurisdizione secondo il precetto costituzionale del perseguimento dell'uguaglianza sostanziale.

¹⁴ Circolare DAG 02/12/2021.0254463, paragrafo 4, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approfondimenti: adozione dei progetti organizzativi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 - linee guida e schema relativo*”.

Così come Enea¹⁵ si prende cura del padre Anchise e del figlio Ascanio, caricandosi il peso del passato sulle spalle e tenendo per mano il futuro, *nel nuovo anno tutti noi dobbiamo volgere lo sguardo rivolto alle generazioni future e non al proprio tornaconto. Questo è il tempo di ricostruire, in cui si sperimenta l'urgenza di ritrovarsi, nella difficoltà di un dopo che stordisce, per quanto è diverso dal prima in cui si è sempre vissuto.*

E' innegabile come il PNRR imponga la ristrutturazione dell'apparato statale e che nel settore giustizia l'obiettivo è espressamente individuato nella durata del processo. Quest'ultimo è sicuramente un valore, ma proprio il legittimo perseguimento di tale obiettivo non deve far dimenticare come la pandemia abbia ulteriormente accentuato le enormi ed inaccettabili differenze sociali, già esistenti prima dello scoppio della crisi sanitaria. Quindi la razionalizzazione e l'efficientamento degli uffici giudiziari non deve puntare solo ad obiettivi quantitativi, quali l'abbattimento dell'arretrato e la riduzione dei tempi del processo, ma contestualmente deve puntare a garantire l'effettiva tutela dei diritti, soprattutto dei deboli e degli indifesi. Si pensi alla necessità di tutelare le nuove forme di lavoro dipendente, precario e subordinato, le vittime della violenza di genere, l'ambiente, i diritti della persona umana, senza ovviamente dimenticare il tema della corruzione, pubblica e privata, e della criminalità organizzata, i cui appetiti sono indubbiamente stimolati dal flusso di denaro connesso alla ricostruzione.

Personale di magistratura ed amministrativo. Il personale amministrativo rappresenta la componente fondamentale per la tenuta del sistema per cui la copertura dell'organico, con forze fresche e giovani, ne è il presupposto imprescindibile.

Per questo non può tranquillizzare la situazione tendenzialmente soddisfacente della copertura dell'organico della magistratura requirente, anche se la pianta della Procura Generale andrebbe ampliata almeno di una unità. Inoltre, sempre con riferimento al personale di magistratura, si deve valutare l'effetto nel distretto delle prime applicazioni delle "piante organiche flessibili"¹⁶.

Al contrario, la situazione del personale amministrativo al 30 giugno 2021, nonostante le recenti assunzioni, risulta ancora critica sia in relazione alla percentuale complessiva di scopertura, che in considerazione degli ulteriori numerosi pensionamenti previsti in questo anno. Le scoperture più vistose riguardano proprio gli organici della Procura Generale.

A quest'ultimo ufficio, oltre che alla Procura di Spoleto il DAP del Ministero della Giustizia ha encomiabilmente fornito¹⁷ due unità di personale per la trattazione degli affari in materia di esecuzione penale. Questi innesti, pur numericamente limitati, peraltro già di per sé soli rappresentano una boccata d'ossigeno per le precarie condizioni delle due Procure.

La situazione è particolarmente problematica negli uffici giudiziari spoletini ove la limitata scopertura non tiene conto della circostanza, genetica, che la pianta organica del personale amministrativo non è stata adeguata all'aumento della competenza circondariale, a seguito dell'inclusione nel settembre 2013¹⁸ dei territori folignate e tuderte nel circondario giudiziario.

Il Procuratore di Spoleto ha ricordato come in rapporto alla popolazione residente nel circondario¹⁹ la Procura spoletina dispone dal 2016 di un organico di magistrati togati pari a sei unità, compreso il Procuratore, con un rapporto residenti/magistrato di poco inferiore alla media nazionale. Un organico in linea di massima sufficiente che, tuttavia, può rivelarsi inadeguato in situazioni contingenti, tenuto conto che ogni posto vacante genera una scopertura del 16,6% e che la rotazione è elevatissima. Decisamente grave è invece la situazione degli organici dei magistrati onorari e soprattutto del personale amministrativo e della polizia giudiziaria. I VPO continuano a essere solo

¹⁵ E' stata evocata pochi anni fa da Andrea Marcolongo "*la lezione di Enea*": *alla distruzione si deve rispondere con la ricostruzione.*

¹⁶ Decreto Ministero Giustizia 27 dicembre 2021 sulla "*individuazione delle criticità che danno luogo alla applicazione delle piante organiche flessibili*".

¹⁷ In adempimento della previsione normativa di cui all'art. 29 del D. Lgs.vo n. 172 del 2019.

¹⁸ Decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012.

¹⁹ 219.651 abitanti censiti nel 2011.

quattro, non essendosi completata la procedura di adeguamento intrapresa dal Ministero della Giustizia, e il loro contributo si esaurisce nella partecipazione alle udienze dibattimentali, divenute di recente più numerose. La pianta organica del personale amministrativo²⁰ presenta un rapporto fra unità di personale amministrativo in servizio e magistrato fra i peggiori d'Italia. Anche l'organico della sezione di polizia giudiziaria è rimasto invariato, quindi pari alla metà del limite minimo di due unità per magistrati. La collaborazione delle forze di polizia e la decisione di questo Procuratore Generale di dotare un'unità della Polizia penitenziaria alla Procura di Spoleto ha consentito di fruire di distacchi temporanei, caratterizzati da ottimo rendimento individuale ma da inevitabile precarietà.

La grave e assolutamente eccezionale insufficienza dell'organico si ripercuote sia sui servizi amministrativi resi al cittadino sia sulla produttività dei magistrati, i quali non dispongono di personale idoneo a predisporre gli atti di contenuto semplice, devono costantemente controllare la corretta esecuzione delle loro disposizioni e talvolta compiere in prima persona attività che dovrebbero essere affidate alle segreterie.

Organizzazione. Quanto premesso costituisce la prova evidente di come l'organizzazione degli uffici giudiziari rappresenti lo snodo essenziale per il recupero di credibilità e di efficienza del sistema giudiziario.

Il sistema giudiziario deve puntare sull'organizzazione, sul coinvolgimento delle realtà istituzionali territoriali nonché sull'uso sapiente dell'informatica giudiziaria.

Proprio la crisi pandemica ha accelerato la necessità di uno scambio in tempo reale di notizie, atti e provvedimenti ed a tal fine sono state meritoriamente attivate frequenti periodiche video conferenze e chat di messaggistica tra vertici degli apparati amministrativi ministeriali, Presidenti di Corte e Procuratori Generali. Così come in ambito locale si è di recente instaurato un circolo virtuoso informativo tra i Procuratori del distretto e questo Procuratore Generale.

E' altresì espressione di questo paradigma la costante concertazione tra Presidente di Corte d'Appello con questo Procuratore Generale, con l'adozione di provvedimenti organizzativi congiunti.

Nel periodo di pandemia gli uffici ministeriali hanno invitato all'adozione di forme di "lavoro agile" in remoto, segnatamente di *coworking*, per la condivisione di spazi lavorativi, e di *smartworking*, per il lavoro a domicilio. Tali modalità di prestazione lavorativa, pur introdotte normativamente dal 2017, hanno rappresentato un aspetto del tutto innovativo. Indubbiamente l'attività nell'ufficio giudiziario necessita di una presenza fisica, ma ciò non toglie che, anche in futuro, si dovrebbe continuare a valorizzare forme effettive di *smartworking*, al fine di contribuire alla definizione di una nuova pubblica amministrazione, che sia in grado di utilizzare al meglio il personale, rafforzarne le competenze e soprattutto trasformare in chiave digitale i processi interni e le relazioni con i cittadini, senza che il lavoro agile possa costituire l'occasione per introdurre forme surrettizie di telecontrollo, né comportare la decollettivizzazione della prestazione lavorativa od accentuare differenze di genere, ipoteticamente configurabili con l'aggravio di obblighi lavorativi alle incombenze "domestiche", tradizionalmente affidate alla figura femminile.

Il lavoro agile, se ponderatamente utilizzato, consente una maggiore autonomia, responsabilizzazione e concentrazione della prestazione lavorativa, idonea a trasformare modelli sia lavorativi, con il tendenziale superamento del controllo orario e dell'abolizione dello straordinario, sia di vita, individuali e collettivi, quali la riduzione del traffico dovuto alla mobilità lavorativa.

²⁰ D.M. 25 aprile.2013 nonostante la triplicazione dell'utenza conseguente alla riforma della geografia giudiziaria di cui al D. Lgs. 7.9.2012, n. 155. La pianta organica solo successivamente è stata adeguata dal D.M. 14 febbraio 2018 con esclusivo riguardo alla qualifica di assistente giudiziario. Prima della riforma, la popolazione residente era pari a 80.795 abitanti, sicché l'incremento è stato di circa il 172%. Fonte: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, D.O.G., *La revisione delle circoscrizioni giudiziarie, L'attuazione della nuova carta giudiziaria.*

Va promossa una nuova cultura organizzativa, che cerchi di eliminare inutili ripetizioni burocratiche, per far sì che la tendenziale natura seriale della procedura amministrativa venga ottimizzata nei tempi per il raggiungimento dell'obiettivo e non finalizzata al rispetto meramente formalistico della prescrizione normativa.

In definitiva, se l'obiettivo del PNRR, per quanto qui di interesse, consiste nel miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio, rappresentati rispettivamente dal giusto processo, con la riduzione dei tempi per il perseguimento della sua ragionevole durata, e dall'abbattimento dell'arretrato, a tal fine occorre un uso sapiente delle dotazioni tecnologiche, con un'accorta allocazione degli strumenti materiali e con una valorizzazione delle risorse umane. Insomma il raggiungimento dello scopo necessita di una cultura organizzativa, sicuramente presente in alcune realtà giudiziarie italiane ma non uniformemente diffusa.

Il rischio di una frammentazione e parcellizzazione della ristrutturazione giudiziaria è naturalmente presente anche in questo distretto. A ciò si deve far fronte, così come già sperimentato nel recente passato da alcuni uffici giudiziari, con il coinvolgimento del mondo accademico, al fine di attingere il patrimonio culturale ed organizzativo, e con scelte non atomistiche, del singolo ufficio, ma centralizzate a livello distrettuale, al fine di una tendenziale uniformità strutturale, assolutamente doverosa in un distretto piccolo come quello umbro.

A tal fine merita segnalare il protocollo stipulato nell'autunno scorso tra l'Università di Perugia e questa Procura Generale che, tra i vari obiettivi, si prefigge quelli di comunicazione dell'attività giudiziaria del distretto. Proprio l'attività di rendicontazione sociale, sul prototipo del bilancio di responsabilità sociale, costituisce uno dei momenti qualificanti dell'attività dell'ufficio giudiziario, perché consente la conoscenza dei meccanismi di funzionamento della struttura e garantisce la trasparenza dell'attività giudiziaria.

Informatica giudiziaria. Allo stato esiste, sotto il profilo dell'informatica giudiziaria, una diversa velocità tra il processo civile telematico, PCT, ormai ampiamente sviluppato, rispetto all'ancora embrionale processo penale telematico, PPT; quest'ultimo ha trovato paradossalmente linfa proprio a cagione della crisi pandemica, per la necessità di trovare forme di comunicazione a distanza.

Segnali incoraggianti provengono dall'avvenuta introduzione del pagamento telematico dei diritti di copia, dal SNT (Sistema di Notificazioni Telematiche), dal Portale NdR (delle Notizie di Reato), dal recentissimo uso anche in fase di appello penale del TIAP (Trattamento informatico degli Atti Processuali). La fruibilità del TIAP, concessa in visione dai Procuratori del distretto alla Procura Generale nella fase, ovviamente, successiva alla conclusione delle indagini, suggerisce peraltro che il sistema venga implementato nella fase dibattimentale di primo, da parte degli uffici giudicanti, con la scansione dei verbali di udienza e delle produzioni della parti. Al fine di realizzare compiutamente il fascicolo digitale.

Per quanto riguarda il Processo Civile Telematico sono ormai avviati i sistemi che ne consentono la fruizione anche all'ufficio requirente di secondo grado.

Sin d'ora, vanno evidenziati gli incontri in videoconferenza del Referente Informatico Distrettuale requirente coi Magrif, per il monitoraggio dello stato di attuazione dell'automazione nei singoli uffici.

Tra le numerose attività congiuntamente intraprese, va indicata quella non secondaria di *restyling* dell'interfaccia dei siti internet istituzionali della Procura Generale e della Procura di Perugia, con l'inserimento di nuovi contenuti e di una moderna veste grafica che rende più semplice e veloce la fruizione, non solo delle novità normative e giurisprudenziali ma, più in generale, di tutti i documenti di interesse distrettuale.

Nonostante i progressi, permangono criticità sia nella comunicazione orizzontale, in quanto non sempre funziona l'indispensabile raccordo di trasmissione analogica degli atti tra gli uffici requirenti e quelli giudicanti, sia sui programmi applicativi informatici, a causa dell'assenza di uno scadenziario completo sulla Consolle dei Magistrati.

Rimane soprattutto il nodo dell'assistenza tecnico informatica agli uffici giudiziari. Sul punto, un compito essenziale del dirigente dell'ufficio giudiziario consiste nell'innovazione tecnologica, che

si manifesta nella capacità di introduzione dell'informatica nel sistema giudiziario, in modo da calare il fattore di innovazione nella concreta realtà in cui si opera. L'insieme delle tecnologie che consentono il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato digitale, secondo l'acronimo ICT (*Information Communication Technology*), non sfugge alla deriva, troppe volte sperimentata in questi anni, di un'innovazione fondata sul metodo centralistico, ove prevale la pluralità di centri di imputazione, sia ministeriali, quali il DGSIA con le sue articolazioni territoriali del CISIA, che presso la stessa magistratura, quali i Rid ed i Magrif. L'introduzione informatica è destinata a crisi di rigetto se non tiene conto della specificità del servizio e non prevede un affiancamento tra vecchi e nuovi progetti, ma opera con l'automatica sostituzione del vecchio con il nuovo, con un approccio verticistico. L'introduzione ormai avviata del processo penale telematico va costantemente affiancata da una capacità di prefigurare obiettivi concreti e raggiungibili. Mentre l'informatica giuridica, rappresentata dalla disponibilità di banche dati, è ormai patrimonio comune, molto più complessa ed articolata è la sfida dell'informatica giudiziaria, ove il mancato dialogo tra sistemi informatici determina spesso pericolose crisi di rigetto. Si pensi solo all'introduzione del SICP che se, per un verso, ha l'indubbio merito di aver semplificato la tenuta di registri informatici ed istituito un registro nazionale unico per le iscrizioni delle notizie di reato, dall'altro, ha il grave limite di non avere la capacità di dialogare con sistemi di digitalizzazione degli atti, come nel caso del TIAP.

In generale, anche in Umbria si avverte come il CISIA, così come l'assistenza informatica, a prescindere dalla buona volontà dei loro responsabili, svolgano i compiti con eccessiva distanza dalle esigenze concrete e quotidiane degli uffici giudiziari, con la conseguenza che si affievolisce quell'attività di supporto informatico che ne dovrebbe costituire la loro ragione costitutiva.

Inoltre, la prospettiva immediata deve consistere non tanto nella digitalizzazione degli atti, che come tale richiede un'attività manuale di scannerizzazione con la trasformazione del cartaceo in digitale, quanto invece la vera e propria dematerializzazione dell'atto, con la possibilità, grazie all'ausilio della sottoscrizione digitale, della redazione istantanea dell'atto, nel momento della sua digitazione.

D'altronde dallo sguardo nel distretto, emerge come il Procuratore di Perugia abbia confermato, sulla scia dell'anno precedente, le difficoltà di utilizzare gli applicativi REGE –WEB, dato che questi ultimi, fruibili esclusivamente dalle postazioni dell'ufficio, non hanno permesso attività inerenti alla trattazione dei procedimenti attraverso il lavoro a distanza. Analoga impossibilità si è verificata pure per il programma Document@ (TIAP). Si tratta di scelte di politica informatica che nei fatti sono entrate in conflitto con il pressante invito, contenuto anche nei provvedimenti normativi approvati durante la fase più intensa della pandemia, di optare, in modo effettivamente utile e proficuo, per la forma del c.d. *lavoro agile*.

Il Procuratore perugino ha pure segnalato che l'ufficio si è organizzato per quanto riguarda gli affari civili di sua competenza, con l'adozione di criteri organizzativi che prevedono la possibilità di esprimere i pareri e di spiegare le altre forme di intervento in via esclusivamente telematica, attraverso l'uso della Consolle civile.

Per il Procuratore di Terni l'informatica giudiziaria ha permesso nel periodo esaminato un monitoraggio costante dei flussi di lavoro, per il controllo delle iscrizioni delle notizie di reato ed il rispetto dei termini per le indagini. E' stata istituita una cabina di regia in grado di seguire l'andamento anche dei processi nella fase dibattimentale garantendo tutti gli adempimenti previsti in tempo reale in vista del corretto svolgimento delle udienze collegiali e monocratiche.

Per altro verso, la Procura di Spoleto ha segnalato la proficua collaborazione con il Presidente del Tribunale, che ha consentito la massima valorizzazione delle potenzialità dell'applicativo Giada 2.0 che consente l'accesso a diversi profili, tra cui quello del pubblico ministero, autorizzato a specifiche funzionalità, la principale delle quali è la richiesta di fissazione della data di udienza nei processi a citazione diretta. Giada 2.0 consente inoltre un'abbreviazione dei termini di fissazione udienza per i fascicoli con misura cautelare e con prescrizione vicina. La configurazione dei parametri di valutazione dei processi resta affidata all'ufficio del dibattimento e al Presidente del Tribunale, previa convenzione con la Procura. Tuttavia il pubblico ministero e il Gip/Gup,

accedendo al sistema con il proprio profilo, possono effettuare direttamente la richiesta di fissazione della prima udienza al dibattimento, con risposta immediata da parte del sistema informatico, secondo la configurazione decisa dall'ufficio ricevente, evitando passaggi di carte tra uffici, lunghi tempi di fissazione dell'udienza e farraginosi contatti per ottenere l'indicazione della data.

Inoltre, nell'ufficio requirente spoletino, è stata curata in modo particolare dai Magrif la formazione del personale di polizia giudiziaria dei comandi territoriali, ai fini dell'uso del Portale Notizie di Reato. La Procura di Spoleto ha puntato sulla diffusione tra i magistrati dell'ufficio della Consolle Penale che continua tuttavia a presentare problemi in relazione alla piena affidabilità delle statistiche.

Purtroppo la mancanza di un sistema automatizzato di rilevazione delle statistiche giudiziarie e dei flussi di lavoro costituisce una delle note più dolenti dell'amministrazione giudiziaria; il problema è stato frequentemente segnalato, senza utili risposte, alle autorità informatiche ministeriali da questo Procuratore Generale, sia individualmente che di concerto con i Procuratori Generali italiani.

Un breve ultimo cenno merita il distinto aspetto dell'informatica giuridica. E' tempo di ragionare in concreto sui possibili effetti positivi della giustizia predittiva, che riesca a far dialogare banche dati giurisprudenziali e monitoraggi di flussi procedurali per tipologie di reati al fine di favorire la prevedibilità delle decisioni giudiziarie. Un compito delicato, perché doverosamente rispettoso dell'autonomia di giudizio, ma affascinante per il potenziale miglioramento qualitativo della risposta di giustizia.

Autorità giudiziaria requirente. Va positivamente evidenziata l'interlocuzione iniziata tra questo Procuratore Generale ed i Procuratori del distretto, con una specifica attività di formazione ed autoformazione, che ha comportato due incontri, sia con riferimento all'entrata in vigore nel giugno 2021 della Procura Europea, d'ora in poi EPPO, sia sul tema della violenza di genere, al fine di esaminare, anche con l'apporto di una docente di linguistica, i risultati del lavoro della Commissione sulla violenza di genere e sul femminicidio. Si tratta di sedute di aggiornamento professionale, estese a tutti i magistrati requirenti ed aperte ad i giudici del distretto, con la presenza di esperti interdisciplinari, esterni alla regione.

La novità dell'EPPO, per i suoi riflessi ordinamentali e processuali, costituisce un significativo passaggio dell'anno 2021 in quanto non si è più in presenza di organismi internazionali di coordinamento investigativo, ma si è introdotto il primo esempio concreto di un'autorità giudiziaria requirente transazionale ed europea

Il Procuratore di Perugia non segnala particolari problemi, anche perché l'incontro organizzato da questo Procuratore Generale con i PED delegati per il distretto è stato descritto dal Procuratore perugino come particolarmente proficuo per chiarire molti aspetti dubbi e creare un clima di fattiva collaborazione. Tuttavia, lo stesso Procuratore evidenzia il problema delle modalità di iscrizione dei fascicoli di competenza della Procura Europea; la norma e la circolare del CSM prevedono che questi procedimenti non debbano essere iscritti nel registro delle notizie di reato ma siano invece oggetto di un'"annotazione temporanea" che, però, ad oggi non risulta possibile per non essere stato attivato l'applicativo da parte del ministero

Anche il Procuratore di Terni segnala come, tenuto conto della fase di rodaggio in corso, grazie all'attivismo della Procura Generale di Perugia la parte organizzativa è in fase di allestimento, in specie il coordinamento con la polizia giudiziaria per la doppia informativa e l'affinamento della modulistica standard per la comunicazione delle notizie di reato.

Per il Procuratore di Spoleto l'attivazione di EPPO ha richiesto, per i procedimenti potenzialmente interessati, la delega alla polizia giudiziaria dei dati essenziali all'attribuzione della competenza, con particolare riguardo al controllo dell'UE sull'uso dei fondi da parte delle autorità nazionali.

L'invio degli atti è preceduto da proficui contatti del magistrato titolare del procedimento con i colleghi italiani della EPPO.

Intercettazioni telefoniche. Sul versante degli strumenti di accertamento dei reati, nell'anno in esame è stata attuata la riforma delle intercettazioni, che ha visto l'adozione di apposite linee guida da parte delle Procure del distretto. In argomento va ribadito che lo strumento della captazione di

conversazioni anche attraverso forme sofisticate ed estremamente invasive sulla libertà personale appare essenziale per l'accertamento dei reati di maggiore gravità ed indispensabile per svelare condotte criminali in contesti caratterizzati da atteggiamenti omertosi. Tuttavia, va evitata qualsiasi indebita divulgazione di conversazioni non rilevanti ai fini investigativi, mediante lo stralcio delle stesse dal compendio processuale.

Il Procuratore di Perugia, premesso di aver approntato, per quanto di propria competenza, tutti gli adempimenti per agevolare la corretta applicazione della nuova disciplina in materia di intercettazioni, segnala come la prima fase si sta rivelando purtroppo particolarmente problematica, soprattutto per il non ottimale funzionamento dell'archivio. In più occasioni vi sono stati blocchi, rallentamenti nel collegamento e tantissimi altri problemi tecnici che avvengono nella fase materiale del conferimento e che richiedono continuamente l'interlocuzione con il CISIA. Allo stato, invece, nessuna particolare criticità si è manifestata nell'accesso alle informazioni da parte di altri uffici e della DNA.

Per il Procuratore di Terni una buona riforma per poter funzionare ha bisogno di un'adeguata e preparata struttura amministrativa in grado di farla vivere ogni giorno, per cui segnala le criticità rappresentate dalla carenza di personale amministrativo addetto a consentire e controllare l'accesso in sicurezza degli avvocati alla sala ascolto ed anche per la richiesta e per il ritiro di copie delle intercettazioni, con contestuale tracciamento dell'accesso, previa assegnazione di password oltre che nella gestione del nuovo archivio delle intercettazioni. Inoltre il Procuratore ternano si lamenta della mancata puntuale indicazione di quali misure di sicurezza e segretezza devono assistere la custodia dell'archivio cartaceo delle intercettazioni, di dove deve essere custodita la copia cartacea dei verbali (c.d. brogliacci), delle annotazioni di polizia giudiziaria e degli altri relativi alle intercettazioni, sulla possibilità per l'archivio di avere una gestione distribuita o accentrata, sull'individuazione del regime di cancellazione dei dati, sul tempo e sulle modalità di conservazione dei dati, sulle modalità pratiche di predisposizione della sala d'ascolto, nonché, infine, sulle modalità pratiche di trasferimento degli atti al G.I.P. e al Riesame.

Il Procuratore di Spoleto, per suo conto, nota come all'entrata in vigore della normativa era stata attrezzata una stanza, dotata di impianto di video sorveglianza e di controllo agli accessi, di due postazioni pc di ascolto e dell'armadio *rack* ove è fisicamente ubicato l'archivio digitale, che è stato regolarmente attivato nel settembre 2020. L'adeguamento dell'ufficio spoletino alla nuova disciplina delle intercettazioni è risultato molto complesso, soprattutto alla luce della carenza di personale ed ancor più complicati sono stati i primi invii, attraverso l'utilizzo dell'archivio documentale TIAP-Document@, delle richieste di intercettazione al Gip in formato digitale, adempimenti che sono avvenuti in via del tutto sperimentale, in assenza di qualunque formazione specifica del personale all'utilizzo del sistema e scarsamente seguito dal CISIA. Il programma TIAP-Document@, infatti, prima del reale utilizzo, era stato solo sommariamente descritto in pochi corsi di formazione *on line* organizzati dal Ministero e con l'invio dei complessi manuali. Lo sforzo profuso dal personale nell'applicazione pratica dell'archivio documentale è stato eccezionale, con invio digitalizzato della richiesta avvenuto regolarmente e ricezione del relativo provvedimento emesso dal Gip, anche questo regolarmente digitalizzato.

Fin dalla prima prova reale di conferimento, i magistrati incaricati si sono trovati di fronte a rilevanti criticità, sia nella fase di masterizzazione, gestita dalla polizia giudiziaria e dalla società appaltatrice del servizio, sia soprattutto nella fase del conferimento. Numerosissime le segnalazioni a SPOC Giustizia, per i motivi più diversi, e i conseguenti ritardi nell'esecuzione delle attività autorizzate.

Giurisdizione. Deve essere chiara a tutti la consapevolezza che il recupero di efficienza del sistema giudiziario, o forse ancor meglio, la svolta epocale di rendere efficiente un sistema cronicamente affetto da inaccettabili lentezze e disfunzioni non è un compito impossibile, così come dimostrano i risultati ottenuti nel contenzioso civile dopo l'introduzione del PCT. Tuttavia, proprio l'esperienza dimostra che ciò si può ottenere con una adeguata organizzazione del lavoro e con una valorizzazione delle risorse esistenti. Sotto questo aspetto le sopra menzionate modifiche del rito,

sia civile che penale, oltre che della procedura prevista per le crisi di impresa, non possano alimentare speranze, troppo spesso in passato vanificate, proprio perché il rito assolve a funzioni diverse da quelle del solo perseguimento dell'efficienza del sistema.

Per limitarsi al settore penale, il perseguimento della ragionevole durata del processo, che costituisce uno dei capisaldi costituzionali del giusto processo, non rappresenta solo un diritto dell'imputato, così come statuito invece dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in tema di equo processo, ma costituisce un vero e proprio obbligo statale. Più in generale, la normativa processualistica penale deve garantire non solamente i diritti dell'imputato e del suo difensore, ma anche altri diritti inviolabili, rappresentati dalla libertà personale, domiciliare, di comunicazione e di corrispondenza.

Da qui la necessità che i magistrati, a cominciare da quelli requirenti, abbiano la piena consapevolezza che nel loro agire devono rispettare i diritti irrinunciabili della persona di fronte all'autorità pubblica: diritti non bilanciabili per nessuna ragione e in nessuna situazione, per quanto eccezionale. Le esperienze passate²¹ hanno purtroppo mostrato quali lesioni dei diritti individuali possa giungere una giustizia penale, quando smarrisca il senso dei limiti che le sono propri.

Vari sono i settori in cui è necessaria una riflessione. Si pensi alla acquisizione dei tabulati telefonici, oggetto di un apposito recente intervento legislativo²² sulla scia di una pronuncia della Corte Europea, oltre che alla nuova previsione della legge n. 134 del 2021 in tema di tutela difensiva in occasione di perquisizione, non seguita da sequestro. Entrambe le disposizioni legislative sono sintomatiche di una diffidenza normativa nei confronti del carattere imparziale dell'acquisizione di materiale investigativo ad opera di una parte processuale. Nello stesso senso vanno lette le “*finestre di giurisdizione*”, introdotte dalla legge n. 134 del 2021 per il controllo giudiziale sull'attività tipica dell'autorità inquirente di qualificazione ed iscrizione della notizia di reato. Così come sempre più stringenti appaiono i vincoli che la giurisprudenza intende adottare nell'acquisizione di copie informatiche, soprattutto con riferimento a quelle protesi mentali di ogni individuo che sono diventati i dispositivi mobili che solo per comodità vengono ancora chiamati come “*telefonini*”. Appareti che non servono ormai solo a comunicare a distanza ma contengono una radiografia completa delle tendenze, dei gusti, delle opinioni e delle relazioni, individuali e sociali, di ogni singola persona. Se è spesso indispensabile acquisirne i dati per lo sviluppo investigativo, elementari esigenze di proporzionalità dell'intervento pubblico devono impedire qualsiasi divulgazione di dati non strettamente indispensabili all'utile esercizio dell'azione penale. Appare ancor di più inaccettabile che l'opinione pubblica venga a conoscenza di dati e notizie, strettamente riservati, che coinvolgono soggetti non sottoposti a procedimenti penali.

Il documento informatico che viene acquisito in queste ipotesi contiene dati che contengono comunicazioni e dati sensibili per cui va trattato con il rispetto dei principi costituzionali a presidio di tali valori.

Su tutti questi profili, appena accennati, sia i Procuratori che questo Procuratore Generale hanno poteri di vigilanza che si trasformano nel dovere di segnalare ogni violazione dei diritti irrinunciabili di ogni singola persona, sia se sottoposta a procedimento penale, sia se meramente coinvolta nelle indagini.

Un'attenta riflessione si impone per il numero eccessivo di assoluzioni all'esito del dibattimento di primo grado. Se è assolutamente fisiologico che possano coesistere diverse valutazioni sullo stesso fatto, con decisioni quindi contrastanti e proprio a tal fine è previsto l'istituto dell'appello, tuttavia non può destare preoccupazione l'altro numero percentuale di assoluzioni, nel merito, in primo grado.

²¹ Nel testo si cita, parafrasando, Renzo Orlandi nella sua rilettura della salvaguardia penale dei “*galantuomi*” di Francesco Carrara.

²² Decreto-Legge 30 settembre 2021, n. 132 recante “*Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP*” convertito, con modificazioni, con Legge 23 novembre 2021, n. 178.

Ancor più inquietante è la circostanza, acclarata in alcuni processi, della definizione di alcuni dibattimenti, che hanno coinvolto numerosi imputati con la contestazione di reati di non indifferente allarme sociale, conclusi con pronunzie assolutorie per insussistenza del fatto o per mancata commissione da parte degli imputati. Questi procedimenti, che hanno avuto nel corso delle indagini una vasta eco mediatica, sono stati definiti all'esito di dibattimenti di lunga durata, ma nel cui corso non si è apprezzata una significativa attività istruttoria. In sintesi, se è fisiologico che un dibattimento sfoci in una pronuncia assolutoria, appare invece meno comprensibile come un'ipotesi accusatoria, che ha superato il vaglio dell'udienza preliminare, non venga adeguatamente sviluppata nella fase dibattimentale. Così come, a fronte ad una mancanza di incisività dell'azione dell'organo requirente, il giudice dovrebbe ancor più rigorosamente scansionare i tempi processuali per arrivare celermente alla decisione, evitandone l'inutile dilatazione. Dall'osservatorio di questa Procura Generale non sfugge una tendenza di alcuni organi giudicanti, soprattutto nel circondario perugino e spoletino, a celebrare udienze di mero rinvio, di cui non si intende contestare la legittimità e fondatezza, ma ad un lasso temporale così ampio l'una dall'altra con la conseguenza che i dibattimenti troppo spesso durano molti anni, con elusione del precetto normativo della concentrazione del dibattimento.

Sul punto, a prescindere dall'esame dei singoli casi ed impregiudicata ogni valutazione sulla correttezza o meno della decisione di primo grado, appare doverosa l'interrelazione tra gli uffici requirenti e giudicanti di primo grado al fine di verificare la tenuta in dibattimento di fattispecie incriminatrici, nell'ottica della prevedibilità dell'azione penale oltre che del doveroso ossequio al principio di uniformità dell'esercizio dell'azione penale. Tale precetto appare tanto più stringente alla luce del riconoscimento²³ del rimborso delle spese legali per l'imputato assolto, con sentenza irrevocabile nel processo penale, perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

Purtroppo, nel nostro distretto la eccessiva durata dei processi penali è un problema particolarmente grave, non certo imputabile agli attuali dirigenti ma la cui soluzione impone un rigoroso impegno da parte di tutti. Non è inutile il richiamo al monito già espresso da questo Procuratore Generale, pur fisicamente diverso, nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario scorso nel punto in cui ha segnalato come *“i prospetti statistici ministeriali aggiornati alla data del 5 ottobre 2020 evidenziano ancora una percentuale troppo alta di processi di primo grado definiti con sentenze dichiarative dell'estinzione dei reati per prescrizione”*.

In argomento, va segnalato l'incontro del 29 settembre 2021, promosso dal Presidente della Corte e da questo Procuratore Generale, che ha coinvolto tra tutti i Presidenti ed i Procuratori del circondario, proprio con lo scopo di individuare soluzioni organizzative idonee a ridurre i tempi di trattazione dei processi. L'esigenza è tanto più impellente anche in considerazione dell'aumento, già verificatosi nell'anno in esame, delle declaratorie di prescrizione nelle decisioni della locale Corte d'Appello. Sul punto non appare improprio il passaggio motivazionale della giurisprudenza costituzionale²⁴ che, chiamata a pronunciarsi in tema di legittimità costituzionale su questioni che, se accolte, avrebbero portato alla declaratoria di estinzione del processo per sopravvenuta prescrizione, ha rilevato come *“non può non notarsi la eccessiva durata di giudizi che già solo in primo grado, ancora in corso, hanno quasi esaurito il tempo massimo di prescrizione dei reati”*. La durata del procedimento penale e dell'eventuale processo non può mai essere valutata per singoli gradi, ma va unitariamente considerata nel suo sviluppo.

Il giusto processo deve assicurare la ragionevole durata e, contestualmente, la sottoposizione all'incriminazione solo di coloro che con alta probabilità ne verranno dichiarati all'esito colpevoli.

Improcedibilità in appello. La riforma contenuta nella legge n. 134 del 2021 ha introdotto l'istituto della improcedibilità in appello. In effetti, questa novella legislativa rafforza la distinzione tra la prescrizione di natura sostanziale, che soddisfa l'esigenza statutale di perseguire

²³ Art. 1, comma 1015 della legge n. 178 del 2020.

²⁴ Corte Cost. 23 dicembre 2020 n.278.

l'incriminazione, il cui interesse sfuma col decorso del tempo, dalla prescrizione di natura processuale, che garantisce il precetto costituzionale della ragionevole durata. Ciò premesso, il primo interesse sembra soddisfatto con l'esercizio dell'azione penale, che deve avvenire nel rispetto dei tempi imposti dalla normativa sostanziale, mentre il secondo richiede la predeterminazione legale della durata delle singole fasi processuali. Sotto quest'ultimo profilo la novella legislativa appare quanto meno incoerente col dettato dell'art. 111 Cost nelle ipotesi in cui consente alla discrezionalità del giudice il prolungamento dei tempi di durata della fase d'appello.

L'istituto dell'improcedibilità suscita anche altri dubbi. Se lo scopo del nuovo istituto consiste nell'assicurare la ragionevole durata del processo, non si comprende per quale motivo non si sia intervenuto in modo organico anche con riferimento alle fasi anteriori al giudizio d'appello.

Inoltre la parte civile che sia risultata destinataria di una pronuncia favorevole in primo grado, qualora venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale, deve proseguire il giudizio innanzi al giudice civile, con effetti defaticanti facilmente intuibili.

Sugli effetti nel distretto della norma di nuova introduzione, l'uso oculato della capacità di "spoglio" dei procedimenti dovrebbe evitare i temuti effetti di un numero rilevante di improcedibilità sopravvenute in appello, ma non può ignorarsi, come sopra ricordato, come nel nostro distretto si verifichi la circostanza di un numero eccessivamente elevato di prescrizioni, pronunciate in primo grado, per cui la situazione non particolarmente allarmante, allo stato, in appello non può considerarsi tranquillizzante.

Il Procuratore di Perugia evidenzia che il tema degli effetti dell'entrata in vigore della legge n. 134 del 2021 è stato già oggetto di un primo confronto con tutti i magistrati dell'ufficio nel corso di una delle ultime riunioni con i colleghi. Siccome la parte della riforma già entrata in vigore è molto limitata, si è evidenziata ad oggi solo la preoccupazione per gli effetti negativi che potrebbero aversi sui processi del nuovo istituto dell'improcedibilità. Per quanto riguarda, invece, i principi previsti nella legge delega, ferma restando evidentemente la necessità di attendere i decreti delegati, è parso apprezzabile l'impianto normativo nella parte in cui prefigura un ampliamento della possibilità dell'imputato di ricorrere ai riti speciali, per i sicuri positivi effettivi deflattivi, mentre reputa discutibili altri aspetti, fra cui la possibile modifica dell'art. 525 c.p.p. e le novità in materia di possibile controllo del Gip sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato, che rischiano di ingenerare un continuo ed enorme contenzioso con effetti particolarmente negativi sull'efficienza delle indagini

Per il Procuratore di Terni l'approvazione della recente riforma, con l'introduzione di una nuova ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p., che punisce la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, pecca di un difetto di coordinamento normativo in quanto, se da un lato per tale delitto è stato previsto come obbligatorio l'arresto in flagranza, dall'altro lato i limiti edittali della pena non consentirebbero l'applicazione di misure cautelari personali, con la conseguenza dell'immediata liberazione dell'arrestato laddove non sia possibile applicare misura cautelare dopo quella precautelare.

Deontologia giudiziaria. In questo momento storico la magistratura, nei rigorosi limiti delle sue attribuzioni e competenze, deve adempiere al suo compito con professionalità e competenza.

La sfida consiste nella capacità di diffondere una giurisprudenza costituzionalmente orientata, frutto di una organizzazione giudiziaria in cui il principio di indipendenza ed autonomia della magistratura non sia mai espressione di privilegi corporativi ma funga da strumento per l'affermazione del valore di uguaglianza.

Per questo si deve perseguire la tendenziale prevedibilità delle decisioni giudiziarie, senza che ciò comporti il rischio di riesumare il fallace dogma della certezza del diritto.

Si deve garantire la democraticità all'interno degli uffici giudiziari con il rifiuto di qualsiasi logica "gerarchica", purché nel contempo se ne assicuri la funzionalità, in un delicato equilibrio tra la dimensione organizzativa, necessariamente accentrata, e la pronuncia giudiziale, che per sua natura costituzionale rifugge da autoritarie imposizioni. Il ruolo servente dei magistrati dirigenti degli

uffici li deve caratterizzare quali veri e propri protagonisti dell'innovazione giudiziaria e della formazione professionale, capaci di coinvolgere i colleghi dello stesso ufficio. Questi ultimi, per loro conto, devono rispettare gli schemi organizzativi in modo che il principio costituzionale dell'autonomia ed indipendenza valga a tutela dei condizionamenti esterni ed interni alla funzione, ma non possa venir strumentalmente usato quale comodo usbergo dietro il quale nascondere forme di individualismo giudiziario.

La complessa ed articolata organizzazione giudiziaria necessita della rigorosa osservanza dei tempi procedurali da parte del CSM e dei Consigli Giudiziari.

Compiti gravosi da adempiere nella fase storica in cui la magistratura italiana vive la crisi più acuta di credibilità e di autorevolezza.

L'insipienza professionale e deontologica, l'arroccamento difensivo, la caduta etica e la cinica rassegnazione alle quotidiane mestizie sarebbero da parte dei magistrati la peggiore risposta a questa crisi, che per la tenuta democratica dello Stato è esiziale al pari di quella sanitaria, seppure quest'ultima sia naturalmente ben più tragica e drammatica. Mai come in questo momento occorre evitare di concentrare l'attenzione e la considerazione esclusivamente per i problemi di categoria.

Compito di un dirigente giudiziario, pur in presenza di risorse inadeguate da parte del Ministero della Giustizia che costituzionalmente ne sarebbe onerato, consiste nel saper comunicare l'attività dell'ufficio, organizzare e reperire le risorse umane e materiali, garantire il benessere fisico ed organizzativo, il tutto anche attraverso l'utilizzo di buone prassi, protocolli, convenzioni e strumenti informatici.

Nel giudizio di conferma e valutazione quadriennale dei dirigenti giudiziari deve tenersi conto di vari profili: capacità comunicativa e relazionale, interna ed esterna all'ufficio; capacità di trovare una soluzione ai molteplici ed impegnativi problemi connessi alla gestione organizzativa; armonia e cura nella crescita professionale dei colleghi; correttezza ed equilibrio nei rapporti con gli altri uffici, con l'avvocatura e con gli altri interlocutori istituzionali; rendicontazione sociale dell'attività gestionale nonché aggiornamento e fruibilità da parte dell'utenza del sito internet dell'ufficio.

A proposito di utilizzo dei social da parte dei magistrati, vanno ricordate le indicazioni fornite in argomento²⁵ dall'Ufficio Relazioni Internazionali, grazie all'apporto scientifico dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.

In generale, la rappresentazione mediatica della giustizia rifugge dai processi paralleli, quelli in cui i protagonisti delle aule giudiziarie affrontano la ribalta televisiva per esporre ed amplificare le proprie tesi processuali, nella indebita ricerca del consenso popolare.

Il tema della corretta comunicazione costituisce uno dei profili qualificanti del dirigente dell'ufficio giudiziario, soprattutto requirente. Alla fine del 2021²⁶ è entrata in vigore una nuova normativa che stabilisce modalità rigorose per la comunicazione dell'attività giudiziaria da parte delle Procure. In effetti anche in precedenza la disciplina normativa e consiliare del CSM²⁷ era particolarmente rigorosa, ma probabilmente non attuata con la doverosa attenzione. Allo stato, sembra eccessivo formalizzare le uniche modalità di comunicazione con gli organi di informazione mediante conferenze e comunicati, per cui si corre il rischio che nella prassi emergano e si diffondano condotte elusive del dettato normativo, tramite contatti informali, non facilmente tracciabili né sanzionabili. Quel che è certo è che la norma determina un'opportuna centralizzazione della fonte

²⁵ Risposte della Corte Suprema di cassazione al questionario proveniente dalla Corte Suprema della Repubblica Ceca su *“Le attività secondarie dei giudici e le loro attività sui social media”*.

²⁶ D. Lgs.vo 8 novembre 2021 n. 188 contenente *“Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”*.

²⁷ *Risposta a quesiti del 24 settembre 2008 in tema di Rapporti tra l'Ufficio di Procura e gli organi di informazione, nonché Delibera dell'11 luglio 2018 che ha dettato le Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale.*

informativa, mediante l'individuazione in capo al Procuratore della Repubblica del depositario del dato ostensibile. Con ogni necessaria conseguenza in caso di violazione del dettato normativo.

Se la tutela della presunzione di innocenza non può impedire il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, tuttavia è richiesta ai dirigenti giudiziari degli uffici inquirenti una consapevole specificità professionalità. Sulle forme di comunicazione, valga il monito²⁸ del Presidente della Repubblica di rifuggire dalle chiusure dell'autoreferenzialità, con l'implicito invito ad accettare le critiche, purchè ovviamente espresse nell'alveo della continenza e del rispetto della funzione e delle persone, e di evitare ogni forma di protagonismo.

In definitiva, non si può impedire agli organi di informazione, per svolgere l'essenziale ruolo di "cane da guardia"²⁹ della democrazia, di venire a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali. Tuttavia i Procuratori devono essere particolarmente rigorosi ed attenti nel rilasciare le notizie, secondo le forme normativamente imposte, senza alcuna distinzione tra i destinatari delle stesse, per evitare che il "cane da guardia" si trasformi in "cucciolo da salotto"³⁰. Inoltre, una particolare cautela va mantenuta nell'utilizzo della forma più eclatante di comunicazione, rappresentata dalla conferenza stampa, al fine di evitarne la spettacolarizzazione e l'enfasi mediatica. Queste ultime condotte risultano tanto più nefaste quando capiti di assistere all'annuncio, con la partecipazione dei vertici apicali delle forze di polizia, dell'avvenuta esecuzione di misure cautelari custodiali nell'ambito di procedimenti in cui l'ipotesi accusatoria trovi una clamorosa smentita, poche settimane dopo, in occasione del riesame innanzi al Tribunale.

Criminalità. La lettura dei dati statistici sull'andamento della criminalità nel distretto merita una duplice premessa. Per un verso, a tutt'oggi manca una cultura del "dato" in ambito giudiziario, perché difetta un archivio informatico di provata affidabilità da cui espungere i dati. La stessa Commissione flussi, prevista in tutti i Consigli giudiziari ed istituita nell'ambito delle previsioni tabellari degli uffici giudicanti, stenta a rendere il suo servizio per gli uffici requirenti i quali, peraltro, devono ormai modulare le proprie scelte organizzative proprio sull'analisi dei flussi, così come imposto dalle circolari del CSM.

In secondo luogo, sarebbe interessante conoscere non solo il numero di procedimenti iscritti, classificati per tipologie di reato, ma anche la capacità di risposta, sempre per tipologie di reato, da parte delle autorità inquirenti, giudicanti di primo grado e d'appello. In pratica, si dovrebbe avere la disponibilità di un archivio informatico da cui dedurre il tempo di giacenza dei procedimenti per specifici reati durante le indagini, in primo grado ed in appello. Da quest'indagine selettiva si potrebbero conseguire spunti per giudicare l'efficienza di un distretto.

Dato che ciò ad oggi non è possibile, anche in argomento, si auspica che l'ufficio del processo possa servire ad un'attività congiunta tra uffici giudicanti e requirenti per una piena consapevolezza della realtà giudiziaria su cui si opera.

Per quanto riguarda le normative di settore, va sicuramente monitorata la legge 19 luglio 2019, n. 69, conosciuta come "**Codice Rosso**", che è stata prontamente applicata dalle Procure del distretto con l'emanazione di apposite linee guida. Sul tema della violenza di genere non deve mai calare l'attenzione investigativa e per questo ci si auspica che il dato dell'aumento delle denunce da parte delle donne possa essere letto in termini non meramente negativi, solo come espansione del fenomeno criminale, ma anche quale dato sintomatico della maggiore capacità degli operatori del sistema, non solo quindi dell'autorità giudiziaria, di far emergere un fenomeno, troppo spesso sommerso all'interno delle mura domestiche o di relazioni sentimentali ed affettive.

Nel mese di settembre scorso, all'esito di vari incontri con gli attori istituzionali, è stato sottoscritto dalle Procure del distretto e si è in attesa della stipula definitiva, del "*Protocollo unico regionale*

²⁸ Intervento del Presidente della Repubblica a Scandicci, al decennale della Scuola Superiore della Magistratura, il 24 novembre 2021.

²⁹ Corte Cost. 12 luglio 2021 n. 150

³⁰ Secondo l'efficace espressione di Caterina Malavenda a commento della menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 150 de 2021.

per la realizzazione del sistema regionale di contrasto alla violenza di genere” con numerosi soggetti, fra cui il Presidente della regione, i Prefetti di Perugia e Terni, i Sindaci dei comuni e le forze di polizia; si tratta di un atto di particolare rilievo perché prevede numerose iniziative concrete per prevenire e contrastare le violenze di genere e dare supporto alle vittime delle stesse.

In questi reati, ma non solo in essi, si avverte impellente che il linguaggio giuridico utilizzato negli atti, scritti ed orali, sia adeguato ed idoneo alla materia trattata, privo di connotazioni sessiste, che eviti ogni orpello inutilmente retorico, moralistico e moraleggiante; in definitiva, un linguaggio assolutamente rispettoso dei soggetti coinvolti nelle vicende processuali. In argomento, la Procura Generale ha organizzato nel dicembre 2021 un seminario di aggiornamento professionale con la presenza anche di una docente di linguistica

Il Procuratore di Perugia segnala che, con il progetto organizzativo di recente adottato, si è significativamente rafforzato il gruppo di lavoro e si è confermata l’attribuzione al sostituto degli affari urgenti della gestione delle prime attività, con risultati confortanti in termini di tempestività dello svolgimento degli accertamenti. Si rappresenta inoltre come nel periodo oggetto di rilevazione non vi è stato alcun episodio di femminicidio nel territorio di competenza dell’ufficio e si è, invece, verificato, sia pure in termini limitati, un aumento dei procedimenti iscritti per maltrattamenti e *stalking* a fronte di una riduzione di quelli relativi alle violazioni degli obblighi di assistenza familiare. Nel progetto organizzativo si è espressamente previsto l’obbligo per i magistrati assegnatari dei fascicoli in materia o per quelli che li gestiscono durante il turno di urgenza di valutare i presupposti per richiedere le misure cautelari personali; nel periodo oggetto di interesse sono state richieste ed ottenute trentun misure cautelari di quella tipologia.

Nei mesi scorsi, anche a seguito di monitoraggio del Ministero della Giustizia, è emersa la non applicazione dell’art. 64 bis disp. att. c.p.p. che, nell’intenzione del legislatore, avrebbe dovuto avviare un circuito virtuoso di informazioni con il Tribunale civile, ma troppo spesso disatteso nella pratica come emerso anche nella relazione del 24 novembre 2021 della Commissione Parlamentare sui femminicidi e sulla violenza di genere. Per consentire l’applicazione della norma, la Procura di Perugia ha meritoriamente stipulato con il Presidente del Tribunale un protocollo *ad hoc* nell’autunno scorso.

Il Procuratore di Terni rileva che sin dal suo insediamento vige una particolare attenzione investigativa che ha consentito, nel tempo, interventi giudiziari tempestivi con priorità assoluta riservata ai delitti di violenza di genere domestica. Nel periodo di interesse, le misure cautelari personali adottate sono pari a venticinque. Con particolare riguardo ai tempi di trattazione degli incidenti cautelari, si segnala come tra richiesta dell’organo inquirente e decisione dell’autorità giudicante la media sia di tre giorni.

Il Procuratore di Spoleto rappresenta come i reati del settore sono inclusi nel programma organizzativo fra quelli di assoluta priorità o a trattazione prioritaria. La Procura spoletina ha opportunamente adottato lo schema di valutazione dei rischi “Sara”, anche se segnala come le informative provenienti dai comandi territoriali del circondario raramente seguano lo schema, con particolare riguardo alle prime domande da porre alla vittima denunciante. All’interno della Procura spoletina sono state diffuse fra i magistrati, il personale della sezione e i comandi territoriali, le linee-guida della Ge.F.I., associazione dei genetisti forensi italiani, sulla repertazione delle tracce biologiche in questo tipo di reato, al fine di agevolare le attività dei sanitari. Le direttive emanate dal Procuratore della Repubblica di Spoleto, sulla base dell’analisi condotta e delle proposte formulate dai sostituti addetti all’area specialistica, si sono soffermate in modo particolare sulla celerità della trasmissione della notizia di reato, sull’individuazione delle indagini di verifica da compiere d’iniziativa della polizia giudiziaria, sulle attività amministrative relative al possesso di armi da parte dell’indagato, sulle informative all’indagato e alla persona offesa, sulle modalità di ascolto delle vittime vulnerabili, sulla gestione dei dati sensibili che possano esporre a pericoli le vittime, sul primo intervento sul luogo del fatto denunciato, sull’arresto e sull’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Le misure dirette ad evitare la diffusione del contagio, con una diminuzione della mobilità, hanno avuto l'effetto indiretto di una diminuzione dei reati **reati contro il patrimonio** ma rimane alta la preoccupazione per i furti in abitazione, cioè per i reati di maggiore allarme sociale in tema di tutela della proprietà individuale

Diminuisce anche, sempre quale effetto collaterale della ridotta mobilità, la criminalità collegata allo "*spaccio da strada*" di sostanze **stupefacenti**, ma rimane preoccupante il numero di reati collegati al traffico di queste ultime.

Una particolare attenzione si impone alle Procure del distretto per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose commessi con **violazione delle norme in materia di circolazione stradale**, per i quali si confida, a breve, di redigere un protocollo distrettuale.

Per quanto concerne i reati legati alla prevenzione degli **infortuni sul lavoro**, l'opinione pubblica deve sensibilizzarsi su questo tema, di cui poco si parla se non in occasione di alcuni gravi incidenti.

Per altro verso, appare inquietante la situazione della **criminalità minorile**, espressione di un disagio che da anni investe la regione. Dai dati pubblicati dalla regione Umbria nell'anno 2020 emerge un preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti tra gli adolescenti, così come il numero di ricoverati di adolescenti, a causa del consumo di sostanze stupefacenti, supera la media nazionale. Attualmente i due uffici giudiziari minorili del distretto sono privi dei dirigenti giudiziari. Si spera che il CSM provveda al più presto alla loro nomina al fine di iniziare una collaborazione, sia tra gli stessi che con le strutture regionali, al fine di innervare un intervento giudiziario che non sempre appare caratterizzato dalle necessarie forme di collaborazione e di partecipazione al lavoro collettivo.

Per quanto riguarda l'analitico esame per circondario, il Procuratore di **Perugia** ha segnalato, quanto ai dati relativi ai procedimenti trattati dall'ufficio, contenuti anche nei prospetti statistici allegati come essi, dal punto di vista numerico, dimostrino un sostanziale riallineamento ai numeri dell'anno precedente la pandemia.

Nel periodo di interesse sono, in particolare, stati iscritti poco più di 6000 procedimenti contro persone note. In particolare, appaiono in lieve, anche se non significativo aumento, le iscrizioni per reati in materia di stupefacenti, i maltrattamenti in famiglia ed i fatti cd di *stalking*.

Lievemente aumentati anche i procedimenti in materia di omicidi volontari, mentre si riducono, sia pure in misura minima, quelli in materia stradale.

Stabili, invece, le iscrizioni in materia di violenza sessuale, il cui numero, pur non irrilevante per i a 28 procedimenti, è assolutamente sovrapponibile a quello del precedente

Resta, invece, molto significativo il numero dei procedimenti iscritti per resistenza a pubblico ufficiale (oltre 160 procedimenti aperti nel periodo in esame) e per i reati contro il patrimonio, anche se numericamente sono meno quelli sia iscritti per furto che per rapina, ed infine quelli previsti dal codice della strada relativi alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'uso degli stupefacenti (oltre 260) che dimostrano, però, la particolare attenzione alla repressione del fenomeno da parte degli organi di polizia, soprattutto con i controlli durante i fine settimana.

Sono anche significativamente aumentati i procedimenti iscritti per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni (più che triplicati, da 14 a 60) e quelli iscritti per il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 (più che sestuplicati, da 14 a 98 fascicoli iscritti); è evidente quindi un aumento esponenziale di frodi in materia di indebito conseguimento del cd "reddito di cittadinanza"; su queste ultime, nel corso dell'anno, si è particolarmente incentrata l'attenzione dell'ufficio giudiziario perugino, proprio in conseguenza del rilevante invio di segnalazioni di reato da parte delle forze di polizia e si è quindi individuato uno specifico protocollo investigativo che prevede che siano sempre richieste al Gip misure cautelari reali, in particolare sempre il sequestro della "carta" su cui vengono versate le provvidenze, per impedire il protrarsi del reato, ed eventualmente anche il sequestro per equivalente del profitto ricavato.

Appare, invece, inspiegabile, ad avviso del Procuratore perugino, il dato numerico sui procedimenti in materia di usura; a fronte delle previsioni degli esperti su un probabile aumento dei procedimenti

in materia anche per difficoltà economiche di molti operatori economici conseguenti la pandemia, nell'anno trascorso si è, invece, dimezzato il numero delle iscrizioni, passando dal già particolarmente esiguo numero di sei fascicoli iscritti, a soli tre di quest'ultimo periodo. Un dato probabilmente da leggere come segnale di una difficoltà delle vittime a presentare denunce.

Non mutano, infine, significativamente i dati numerici relativi ai reati di competenza della direzione distrettuale antimafia ed antiterrorismo, anche se merita di essere rimarcata la circostanza che, nel corso dell'anno trascorso, sono stati iscritti tre nuovi procedimenti per associazione mafiosa, a fronte di nessuno dell'anno precedente, che riguardano le indagini su possibili cellule mafiose legate a cosche meridionali ma operanti nel territorio umbro.

Il Procuratore di Perugia evidenzia la delicatezza della competenza di cui all'art. 11 c.p.p. per i procedimenti nei confronti di magistrati del distretto romano e coglie l'occasione per rappresentare che sono davvero numerosissimi, in aumento rispetto al passato, gli esposti che giungono al suo esame. In molti casi si tratta di denunce lunghe, prolisse e farraginose, che provengono soprattutto da privati cittadini, spesso ripetutamente dalle stesse persone, e che si limitano a criticare l'iter processuale e motivazionale dei provvedimenti definitivi o persino a lamentarsi dell'andamento di processi in corso. Gran parte di questi esposti, non potendosi individuare una *notitia criminis*, viene iscritta a mod. 45 e richiede comunque una faticosa e spesso inutile attività di verifica degli atti compiuti dai magistrati romani, per concludersi nella quasi totalità dei casi con la loro archiviazione.

Nella Procura perugina sono inoltre svariati i filoni investigativi che si stanno seguendo che riguardano reati contro la pubblica amministrazione, la criminalità economica ed organizzata di stampo mafioso e quella di tipo terroristico.

Per il Procuratore di Terni da un'analisi sommaria dei dati relativi al periodo di riferimento emerge un aumento del 18% dei procedimenti a carico di persone note, mentre si registra una sostanziale parità in quelli a carico di ignoti.

Si segnala il rilevante aumento di iscrizioni di affari aventi ad oggetto reati di forte impatto sociale, quali quelli a sfondo sessuali da 30 a 43, contro il patrimonio da 600 a 791 e contro la Pubblica Amministrazione da 25 a 28. Diminuiscono invece i reati contro la persona da 243 a 237, contro la libertà da 74 a 63 e le denunce per i furti a carico di ignoti da 1528 a 1186, così come quelle per i furti in appartamento da 779 a 620. Da sottolineare un lieve aumento le iscrizioni per reati legati al settore degli stupefacenti passati da 151 a 162.

In ordine all'andamento dei reati, il Procuratore di Spoleto ha rilevato come sia sicuramente proseguita l'opera di contenimento dell'arretrato, ormai ricondotto a dimensioni minime, in quanto connesso ai tempi fisiologici delle indagini, alle notifiche, ai tempi di risposta del Tribunale.

La tendenza alla riduzione delle pendenze, manifestatasi ininterrottamente dal 2016, salva la sostanziale stabilità del periodo 2019-20, nel quale si iscrive il *lock-down* stretto di marzo-giugno 2020, che ha provocato una diminuzione sia delle sopravvenienze sia della produttività, è proseguita anche nel periodo oggetto della relazione, portando la durata media dei procedimenti a carico di noti per reati di competenza del Tribunale a soli poco più di cinque mesi. La forte riduzione dei tempi registratasi nel periodo 2018-19 si ritiene dovuta in parte all'introduzione dell'applicativo GIADA, posto che in precedenza i procedimenti definibili mediante citazione diretta a giudizio restavano pendenti per oltre un anno in attesa che il Tribunale fornisse la data dell'udienza.

Quanto infine ai procedimenti a carico di ignoti, sempre numerosi, sono largamente influenzati dal recupero nello spaventoso arretrato delle iscrizioni maturato dopo l'ampliamento delle dimensioni del circondario.

Pur nella insufficiente attendibilità, così come ritenuta dal Procuratore Spoleto, dei dati estratti dal sistema, il confronto mostra la netta preponderanza dei reati di violenza commessa in ambito familiare, tendenza che, accanto ai reati commessi per mezzo della "Rete", rappresenta la cifra peculiare dei periodi di *lock down* più o meno stretto ma, come dimostrano i dati degli anni precedenti, esprime anche un fenomeno sociale di più lungo periodo.

Proprio sui reati informatici merita, ad avviso di questo Procuratore Generale, di segnalare come Internet consenta, come di fatto purtroppo avviene, ai propalatori di odio di manifestare non il proprio legittimo pensiero, ma delle espressioni che si connotano esclusivamente per la loro idolatria di comportamenti razzisti, nazi-fascisti e sessisti, come tali inaccettabili in un regime di civile convivenza.

Un capitolo apposito va riservato, sempre ad avviso di questo Procuratore Generale, il pericolo connesso alla **criminalità organizzata** nella regione. Ai pericoli rappresentati dall'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività di ricostruzione ancora in atto dopo l'evento sismico del 2016, si aggiungono quelli connessi alla terribile crisi economica determinata dalla situazione sanitaria.

Anche nell'anno in esame non vengono segnalati fenomeni di insediamento e radicamento sul territorio di consorterie genericamente classificabili come mafiose. Tuttavia questo Procuratore Generale evidenzia come la regione, proprio per la sua immagine di "zona franca", si presta all'effettuazione di operazioni di riciclaggio e reimpiego di proventi derivanti da attività delittuosa, oltre che per lo svolgimento di attività di prestazione di servizi illeciti, da parte di professionisti nel territorio comunque collegati ad associazioni mafiose.

La c.d. "mafia silente", caratterizzata da una intimidazione che non necessita di ulteriori atti di violenza o minaccia, contraddistingue le manifestazioni mafiose nei luoghi diversi da quelli in cui storicamente si è formata o nei quali si è nel tempo consolidata. Per scoprirla, è indispensabile un'elevata professionalità delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria, capaci entrambi di captare i c.d. "reati spia" e di saper interpretare i sintomi dell'eventuale manifestazione dei fenomeni di infiltrazione.

Per quel che concerne la c.d. **criminalità etnica**, anche se sul punto non vengono segnalate associazioni qualificabili come espressive di mafie etniche, tuttavia nella regione Umbria proseguono nella loro attività delinquenziale gruppi criminali di matrice etnica che occupano stabilmente settori legati al traffico di stupefacenti, a reati contro il patrimonio, allo sfruttamento della prostituzione.

Per quanto riguarda la **situazione carceraria**, non vengono segnalate particolari circostanze da parte dei Procuratori del distretto.

Questo Procuratore Generale, per suo conto, rileva come gli istituti penitenziari del distretto soffrano del problema del sovraffollamento in quanto a fronte di una capienza complessiva di 1291 unità, al 30 giugno del 2019 la popolazione carceraria era pari a 1392. Alla stessa data nel 2020 e 2021 i numeri erano rispettivamente di 1386 e 1334. Inoltre, alla data del 30 novembre 2021 la popolazione è aumentata a 1419.

Purtroppo dal luglio 2018 al giugno 2021 si sono registrati quattro suicidi mentre i tentati suicidi sono stati 28 nell'anno di riferimento 2019, 24 nel 2020 e 37 nel 2021.

Sono numeri che devono sempre indurre alla riflessione sul ruolo e sulla funzione del carcere.

Per un verso, nessun dubbio sulla necessità di una puntuale esecuzione delle pene definitive. Al riguardo questa Procura Generale ha istituito nell'ottobre 2021 al suo interno un'apposita articolazione, denominata sistema di Indagine (SDI), formata dal magistrato delegato alla trattazione delle procedure esecutive e dell'addetto applicato dal DAP, che con un quotidiano riscontro incrociato sulle banche dati verifica eventuali lacune nella ricerca dei condannati irreperibili al fine del loro effettivo rintraccio. In due mesi lo SDI ha eseguito 142 ispezioni a fini investigativi, operato otto inserimenti in banca dati e rintracciato tre irreperibili.

Per altro verso, vanno invece incentivati tutti quegli strumenti normativi, numerosi e di varia genesi, che cercano di evitare l'irrogazione della condanna o di ridurre l'area del penitenziario al fine di conseguire la funzione rieducativa della pena. Si pensi alla messa alla prova, al lavoro di pubblica utilità, al risarcimento del danno, alla riparazione pecuniaria, alle attività socialmente utili, ai percorsi di recupero cui subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per determinati reati, all'eliminazione delle conseguenze danno o pericolose del reato

In quest'ottica va apprezzata l'introduzione della giustizia riparativa, da svolgere tramite un mediatore professionale diverso dal giudice, che tramite un diretto contatto tra le parti, autore del reato e vittima, cerchi di ricomporre la lacerazione della convivenza civile determinata dalla commissione del reato. La giustizia riparativa supera il concetto di riparazione o di conciliazione tra le parti, perché persegue l'incontro tra l'autore e la vittima del reato, in un'ottica di solidarietà sociale.

Da ultimo, un discorso a sè merita l'effettiva attuazione del **d. lgs.vo n. 231 del 2001**, in quanto pur essendosi in presenza di una disposizione assolutamente innovativa nel nostro ordinamento, a vent'anni di entrata in vigore tuttora non trova uniforme e piena attuazione. Lo stesso Procuratore di Perugia riferisce che non era mai stato effettuato il monitoraggio dei procedimenti iscritti in virtù di tali disposizioni e riferisce di un significativo aumento nel 2020 che si ritiene sarà confermato nell'anno in corso anche perché si intende dare grande impulso all'applicazione della normativa. Al riguardo viene segnalata un'interessante pronuncia del Gup di Perugia, nell'ambito del procedimento riguardante un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti che ha coinvolto anche alcune società miste pubblico/private in cui all'esito dell'accordo tra le parti per la responsabilità delle persone giuridiche principalmente coinvolte nell'indagine, si è proceduto ad una confisca di somme di denaro che poi, in sede esecutiva ha comportato la restituzione delle somme confiscate in favore dei Comuni serviti dalle medesime società.

Il Procuratore di Terni ha comunicato l'irrilevante fenomeno statistico in materia di responsabilità amministrativa delle imprese, mentre quello di Spoleto segnala quattro procedimenti.

Considerazioni finali. Questa celebrazione rappresenta sempre e comunque l'occasione per una riflessione comune sul senso del lavoro giudiziario nel distretto e, contestualmente, l'assunzione dell'impegno di operare nei settori individuati come meritevoli di intervento.

Nell'anno giudiziario che si sta per aprire questo Procuratore Generale, proprio alla luce del contenuto di questa relazione, si fissa un programmatico decalogo, nella consapevolezza che non tutti gli obiettivi verranno presumibilmente conseguiti, ma che parimenti gli stessi vadano tenacemente perseguiti. Con la ulteriore consapevolezza che solo il lavoro di squadra e non certo la mera attività individuale può aspirare a migliorare il servizio.

Tutela del benessere lavorativo. La persistente crisi pandemica obbliga la costante verifica dei requisiti posti a tutela della salute nei luoghi di lavoro, ma il compito del dirigente giudiziario non si limita alla risposta emergenziale. Questo Procuratore Generale deve quindi attivarsi nel proprio ufficio come datore di lavoro ma, contestualmente, svolgere una ulteriore funzione di coordinamento su tutte le Procure distrettuali, quale organo deputato alla sicurezza nella duplice nozione di *security*, per la vigilanza degli edifici giudiziari, e di *safety*, per la verifica delle condizioni di accesso dei magistrati, del personale e dell'utenza alle sedi giudiziarie. Sotto questo secondo aspetto si impone la costante interlocuzione con le autorità sanitarie locali.

Edilizia giudiziaria. I fondi destinati dal PNRR si devono tradurre concretamente nell'inizio dei lavori per la nuova sede giudiziaria degli uffici perugini. Insieme alle istituzioni locali occorre proseguire, di concerto ed in sintonia col Presidente della Corte d'appello, la costante sollecitazione non solo al Ministero di Giustizia ma anche al Provveditorato alle Opere pubbliche ed all'Agenzia del demanio, attraverso la Conferenza permanente dei servizi.

Ufficio del Processo. La destinazione delle risorse umane ai soli uffici giudicanti del distretto non significa che questo Procuratore Generale possa rimanere indifferente alla loro destinazione. Per un verso, si è già offerta la disponibilità alla Corte d'appello per il doveroso coinvolgimento sull'individuazione dei settori per il miglior utilizzo per il personale da assumere. Dall'altro, si intende monitorare il percorso di attuazione dell'Ufficio del Processo, nella consapevolezza che i prossimi anni, in caso di fallimento degli obiettivi prefissati dal PNRR, non si potrà accampare l'alibi della mancanza di risorse umane e finanziarie.

Ragionevole durata del processo. Nel distretto i processi durano troppo, soprattutto nella fase dibattimentale di alcuni circondari. Questo Procuratore Generale intende proseguire nel costante monitoraggio, per individuare, insieme ai tutti i protagonisti del sistema ed ivi compresa quindi

l'avvocatura, le soluzioni organizzative idonee a risolvere, nel medio periodo, questa insostenibile situazione.

Organizzazione. A questo Procuratore Generale compete il coordinamento organizzativo delle Procure del distretto, al fine di valorizzare e diffondere le buone prassi, già poste in essere dagli uffici requirenti, e di sviluppare i protocolli, quando utili per un migliore raccordo e scambio informativo. Il Procuratore distrettuale ed i due circondariali hanno già ampiamente dimostrato, forti della loro professionalità, di saper offrire stimolanti spunti al riguardo, mentre va pungolata la Procura minorile, attualmente priva di dirigente giudiziario, ad una maggiore partecipazione all'azione comune, per evitare l'erroneo presupposto che la necessaria specificità delle sua funzione possa rappresentare un motivo di separatezza.

Informatica giudiziaria. Il ruolo del CISIA è più che mai essenziale nella fase che si sta aprendo. Questo Procuratore, di concerto con il Rid requirente, intende impegnarsi nel compito, apparentemente arduo ma indispensabile, per la realizzazione di un sistema in cui il CISIA sia effettivamente al servizio degli uffici, mediante la completa divulgazione degli applicativi ministeriali e, nel contempo, per la realizzazione di progetti territoriali che, pur in sintonia con le direttive centrali, costituiscano la creazione nel territorio locale di progetti innovativi.

Cultura della giurisdizione. La modifica dei riti processuali non necessariamente serve a migliorare l'efficienza del sistema, ma impone alla magistratura, soprattutto a quella requirente, il doveroso rispetto delle regole. Il processo penale, in specie, deve sempre e comunque tutelare i diritti sia dell'indagato che dell'imputato, sia della difesa che di tutti i terzi coinvolti nel processo. I nuovi pervasivi strumenti offerti dalla tecnologia, indispensabili per l'accertamento dei reati, soprattutto di quelli di maggiore gravità in quanto collegati a fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata, non possono trasformarsi in strumenti di ricerca di condotte moralmente censurabili, come tali di per sé sole non penalmente perseguibili, o di opinioni politiche o religiose, anche radicali ma come tali espressioni della libertà di pensiero. In questi casi spetta al singolo Procuratore adottare tutti gli strumenti organizzativi per conseguire il duplice scopo che l'azione penale venga esercitata col massimo della sua efficienza ed efficacia, ma che i risultati conseguiti vengano strettamente utilizzati all'interno del procedimento penale, con l'adozione di ogni cautela per evitare che il materiale non strettamente indispensabile alle indagini, possa essere utilizzato e men che meno divulgato all'esterno.

Criminalità del distretto. Nella previsione della delega legislativa, il Parlamento indica i criteri generali per l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale nel cui ambito il Procuratore individua, all'interno del progetto organizzativo, i criteri di priorità per l'obbligatorio esercizio dell'azione penale. Questo Procuratore Generale intende farsi parte diligente per sollecitare la convocazione della Conferenza distrettuale³¹ e, impregiudicati i poteri dei Procuratori del distretto, segnala la necessità, avvertita anche da questi ultimi, di una particolare cura per i procedimenti penali in materia di violenza di genere, ambiente, omicidi colposi sia da infortuni sul lavoro che da circolazione stradale, contro la pubblica amministrazione, violazioni finanziarie, bancarotte e riciclaggio. I reati in materia economica, in particolare, se letti con la dovuta lente di ingrandimento, possono costituire la spia di fenomeni di criminalità organizzata che, seppure non radicata nella regione, trova proprio nell'illegalità diffusa la sua forma tipica di infiltrazione e penetrazione nel tessuto sociale. Sotto quest'ultimo aspetto il distretto umbro presenta fenomeni di evasione ed elusione fiscale, oltre che di riciclaggio e di distrazioni fallimentari, che escludono l'impermeabilità regionale ai processi di penetrazione criminale delle organizzazioni mafiose.

Funzione rieducativa della pena. L'ordinamento giuridico offre un variegato panorama di misure alternative alla condanna penale ed al carcere. Questa Procura Generale intende individuare, in sintonia coi Procuratori, delle soluzioni nomofilattiche distrettuali per la concreta individuazione dei criteri normativi dell'esimente del fatto di particolare tenuità, che possano essere di ausilio anche agli organi giudicanti. Per altro verso, il precetto costituzionale della funzione rieducativa della

³¹ Risoluzione CSM del 9 luglio 2014 sui "Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali".

pena impone a questo Procuratore Generale di sollecitare, con la collaborazione del DAP e della magistratura di sorveglianza, l'individuazione di tutte le opportunità che consentano agli istituti di pena del distretto di svolgere la loro funzione, secondo gli scopi che la Carta costituzionale prescrive.

Deontologia professionale. I temi di lavoro appena indicati presuppongono una magistratura professionalmente preparata, culturalmente aperta, disponibile al dialogo ed al confronto, capace di comunicare all'interno ed al suo esterno, deontologicamente consapevole della delicata funzione svolta. Da qui consegue la forte contezza che il lavoro giudiziario consiste in un servizio, da svolgere con estremo riserbo e senza alcun protagonismo. La stessa comunicazione istituzionale, di cui il rapporto con gli organi di informazione costituisce una delle sue tipiche espressioni, va praticata, in quanto è impensabile che i magistrati siano afoni, ma condotta con tutte le doverose premure, nell'intento di informare correttamente, con il ripudio di sensazionalismi o senza ricerche di consenso. Questo Procuratore Generale intende adempiere ai suoi obblighi in argomento in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dal Consiglio Giudiziario.

In conclusione, la crisi pandemica, qui come altrove, ha acuito le carenze degli uffici giudiziari meno organizzati e reso evidente la necessità di soluzioni organizzative flessibili, frutto di un lavoro di squadra. In un distretto dalle limitate dimensioni come quello umbro la spinta ad un'azione comune di tutti i protagonisti del sistema non è una scelta, ma rappresenta una necessità. Non può mancare lo sforzo collettivo, occorre accrescere la spinta propulsiva al cambiamento. Da soli possiamo fare così poco, insieme possiamo fare così tanto³².

Di questi tempi le parole più utilizzate sono ripresa e resilienza. Così come il piano nazionale impone.

La ripartenza esige un cambiamento dei nostri stereotipi ed un gesto di liberazione dal senso di frustrazione accumulato in anni di insoddisfazione per gli scarsi risultati ottenuti in termini di efficienza del servizio, a fronte degli sforzi, a volte straordinari e quasi sempre privi di gratificazione, compiuti da gran parte del personale di magistratura, amministrativo e di polizia giudiziaria.

Viene da chiedersi perché è così facile darci una pistola, ma così difficile darci un libro? Perché è così facile costruire un carrarmato, ma costruire una scuola è così difficile³³?

Nel nostro ambito giudiziario ci si deve domandare se riuscirà la magistratura nel suo compito apparentemente immane di contribuire a riorganizzare il servizio.

Da sola sicuramente no.

Ma se saprà organizzare le proprie risorse, collaborare col territorio, dialogare con l'avvocatura, comunicare con equilibrio il proprio quotidiano lavoro, coltivare la cultura della giurisdizione, recuperare il senso ed il valore del proprio ruolo potrà affrontare con serenità il giudizio della collettività in cui opera.

Chiedo che venga dichiarato aperto nel distretto dell'Umbria il nuovo anno giudiziario 2022.

³² Helen Keller, scrittrice ed insegnante, non udente e non vedente dall'età di 19 mesi.

³³ Malala Yousafzai in occasione della cerimonia di conferimento del Nobel per la pace del 2014.